



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 268

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 15 maggio 2024

INDICE

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 3 ^a (Affari esteri e difesa):		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	7
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	12
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 107)</i>	»	38
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	39
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	43
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	45
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	47
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	»	53
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i>	»	76

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	83
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 100)</i>	»	90
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	91

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 20)</i>	<i>Pag.</i>	95
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i>	»	96
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	99
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	100
Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità:		
<i>Plenaria</i>	»	101

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato X. Mafie e nuove tecnologie: utilizzo da parte della mafia di piattaforme di comunicazione criptata e valute virtuali</i>	<i>Pag.</i>	103
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:		
<i>Plenaria</i>	»	104
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	107

Commissioni monocamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	108

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

3^a (Affari esteri e difesa)

Mercoledì 15 maggio 2024

Plenaria

12^a Seduta

*Presidenza del Presidente
della 1^a Commissione*
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1053) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che le memorie scritte inviate dalle associazioni consultate su richiesta dei Gruppi sono già state inoltrate per posta elettronica a tutti i componenti delle Commissioni 1^a e 3^a, nonché agli uffici legislativi dei Gruppi.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di martedì 21 maggio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il PRESIDENTE avverte che nella prossima seduta, che sarà convocata presumibilmente per le ore 8,30 di mercoledì 22 maggio, si concluderà la discussione generale e si procederà alla illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 8,45.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 15 maggio 2024

Plenaria

217^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo.

La seduta inizia alle ore 18,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Francesco Maria Chelli a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (n. 49)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la disponibilità a fornire tempestivamente chiarimenti sulla procedura seguita per la proposta di nomina del professor Chelli a presidente dell'ISTAT.

Il ministro ZANGRILLO chiarisce preliminarmente che l'illustrazione della procedura adottata dimostrerà l'infondatezza delle ricostruzioni apparse nei giorni scorsi su alcuni organi di stampa.

Ricorda innanzitutto che il mandato del professor Gian Carlo Blangiardo, nominato presidente dell'ISTAT per un quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2019, è scaduto il 3 febbraio 2023 ed è stato poi prorogato fino al 21 marzo 2023.

Dopo aver richiamato la procedura prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989, secondo cui il presidente del-

l'Istituto nazionale di statistica è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti, rammenta di aver sottoposto al Presidente del Consiglio, con nota dell'8 marzo 2023, in virtù della delega di funzioni conferitagli con DPCM del 12 novembre 2022, la proposta di conferma del professor Blangiardo quale presidente dell'ISTAT. Tale proposta è stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 9 marzo 2023 ed è stata poi trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.

Nelle more del perfezionamento della procedura di conferma, le funzioni di presidente dell'ISTAT sono state provvisoriamente affidate, con DPCM del 9 maggio 2023, al professor Francesco Maria Chelli, in qualità di componente più anziano del Consiglio dell'Istituto.

Successivamente, tuttavia, le Commissioni parlamentari non hanno espresso il prescritto parere favorevole circa la conferma dell'incarico al professor Blangiardo. Considerata la necessità non più procrastinabile di procedere al rinnovo degli organi dell'Istituto, sottolinea di aver dato impulso agli uffici per l'avvio della procedura di nomina del nuovo presidente dell'ISTAT, previa informativa al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Al fine di assicurare la massima trasparenza e imparzialità in tutte le fasi del procedimento di designazione, anche in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5-bis, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 223/2009, nonché sulla scorta di quanto analogamente avvenuto in occasione della designazione del professor Blangiardo, in data 22 febbraio 2024 è stato pubblicato sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica e su quello dell'ISTAT un avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse per la designazione a presidente dell'ISTAT, rivolto – come prescritto dalla legge – ai professori ordinari in materie statistiche, economiche e affini, con esperienza internazionale.

Precisa quindi di aver nominato – con decreto del 28 marzo 2024, regolarmente accessibile attraverso l'esercizio del diritto di accesso agli atti o accesso civico – una commissione, che ha lavorato a titolo gratuito, composta dall'avvocato dello Stato Giacomo Aiello, dalla dottoressa Chiara Bersani, presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige, e dal professor Salvatore Ingrassia, ordinario di Statistica presso l'Università di Catania, per la valutazione delle venti manifestazioni di interesse pervenute.

La commissione, dopo aver valutato una manifestazione di interesse tardiva, perché pervenuta oltre il termine perentorio del 23 marzo 2024 fissato nell'avviso pubblico, e una inammissibile per carenza del requisito dello *status* di professore ordinario in materie statistiche, economiche ed affini, ha proceduto all'esame dei restanti diciotto *curriculum*, non ritenendo necessario avvalersi della facoltà di invitare a colloquio, per eventuali approfondimenti, i candidati.

All'esito dei lavori, la commissione ha indicato, come stabilito nel decreto di nomina, i tre candidati ritenuti maggiormente idonei a ricoprire

l'incarico di presidente dell'ISTAT, individuati nel professor Francesco Maria Chelli, nella professoressa Marina Pratesi e nel professor Maurizio Vichi, tutti ordinari in discipline statistiche di elevato profilo e ritenuti dalla commissione della massima apprezzabilità in termini professionali.

Evidenzia che l'istituzione di una commissione non è prevista dalla legge e non sussiste alcun obbligo preventivo di pubblicazione della relativa composizione, anche perché la stessa non è assimilabile ad una commissione di concorso. La commissione, infatti, ha fornito ausilio nella valutazione dei *curriculum* dei candidati sulla base di criteri professionali, come previsto dalla normativa europea.

In considerazione della professionalità e dell'esperienza complessivamente maturata, tenendo conto in particolare della sua produzione scientifica e dell'attività di ricerca, dell'esperienza internazionale e delle competenze direzionali, manageriali e di coordinamento tecnico, scientifico e amministrativo, ulteriormente consolidate quale facente funzioni di presidente dell'ISTAT, precisa di aver sottoposto al Presidente del Consiglio, con nota del 9 aprile 2024, la proposta di avviare il procedimento per la nomina a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) del professor Francesco Maria Chelli, ordinario di statistica economica presso il Dipartimento di scienze economiche e sociali delle Facoltà di economia « Giorgio Fuà » dell'Università politecnica delle Marche.

Sottolinea che la scelta è pertanto ricaduta su una personalità di indubbio spessore scientifico, peraltro collocata in posizione superiore rispetto agli altri due candidati, secondo uno dei più accreditati indicatori bibliometrici internazionali (*H-index* della piattaforma Scopus), di cui peraltro ha apprezzato le capacità di gestione nella conduzione dell'Istituto per circa un anno.

La proposta è stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 23 aprile 2024. All'esito di tale deliberazione, la designazione del professor Chelli è stata sottoposta alle competenti Commissioni parlamentari, ai fini dell'espressione del parere previsto.

Sottolinea quindi che la procedura utilizzata per la proposta di nomina in discussione è pienamente coerente con quanto previsto a livello europeo dall'articolo 5-*bis*, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 223/2009, che impone agli Stati membri di garantire che le procedure di selezione e nomina dell'organo di vertice degli Istituti nazionali di statistica siano « trasparenti e basate solo su criteri professionali » e che sia garantito il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.

Nel rispetto del principio di trasparenza, infatti, è stato pubblicato sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica e su quello dell'ISTAT l'avviso del 22 febbraio 2024, volto a favorire la massima partecipazione dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per ricoprire l'incarico. In tal modo si è ottemperato all'obbligo di trasparenza di cui al citato articolo 5-*bis* del Regolamento (CE) n. 223/2009.

Ribadisce di aver ritenuto opportuno far precedere la scelta, rimessa dalla normativa all'organo politico, da una valutazione tecnica affidata ad

una commissione composta da soggetti indipendenti e di elevata qualificazione, regolarmente autorizzati dai rispettivi Istituti. Ciascun componente, peraltro, ha previamente sottoscritto le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e di assenza di conflitti di interesse rispetto ai candidati oggetto della procedura.

In conclusione, sottolinea di aver individuato nel professor Francesco Maria Chelli la figura più idonea a ricoprire l'incarico di presidente dell'ISTAT, scelta poi condivisa dal Consiglio dei ministri, non solo in virtù della sua indubbia qualificazione scientifica, ma anche in considerazione dell'esperienza e dei risultati conseguiti nell'espletamento dell'incarico di facente funzioni di presidente e quindi sulla base di valutazioni di carattere prettamente professionale, non avendo peraltro ricevuto alcuna segnalazione negativa sul suo operato.

La senatrice MAIORINO (M5S) sottolinea che, per il Movimento 5 stelle, è particolarmente importante che sia assicurata la correttezza e la trasparenza della procedura di nomina del presidente di un Istituto il cui ruolo è cruciale per il buon funzionamento della democrazia. Ricorda, infatti, che il tentativo di forzare la normativa vigente per riconfermare nel suo ruolo il professor Blangiardo, nonostante non avesse più i requisiti richiesti, aveva creato non pochi imbarazzi, superati anche grazie alla determinazione delle Commissioni parlamentari nel richiedere una soluzione differente.

Quanto alla proposta di nomina del professor Chelli, concorda sull'assenza di segnalazioni di malfunzionamenti durante la sua gestione, a parte la necessità di un rafforzamento della dotazione di personale, che auspica sia realizzata quanto prima.

Il senatore GIORGIS (PD-IDP) ringrazia il Ministro per la disponibilità a corrispondere alle richieste di chiarimento della Commissione sulle procedure seguite per la proposta di nomina del professor Chelli. Chiede se intenda rendere pubblici anche i criteri di valutazione adottati dalla Commissione per la definizione dei tre potenziali candidati.

Il ministro ZANGRILLO sottolinea che non è stato predisposto un protocollo con l'indicazione dei parametri per la formulazione delle tre candidature. Secondo la normativa vigente, la legge richiede che il presidente dell'ISTAT abbia il titolo di ordinario di statistica e che abbia maturato una significativa esperienza professionale. Si è poi tenuto conto anche degli indicatori internazionali relativi alle pubblicazioni scientifiche.

Ribadisce quindi di aver selezionato il professor Chelli non solo perché risultato migliore sotto il profilo professionale, ma anche per la solida esperienza maturata come consigliere e come presidente *pro tempore* dell'Istituto nazionale di statistica.

Il senatore OCCHIUTO (FI-BP-PPE) ringrazia il Ministro per la disponibilità a rispondere tempestivamente alle richieste di chiarimento

della Commissione e per la trasparenza assicurata nella procedura di selezione.

Il PRESIDENTE rivolge un ringraziamento al Ministro per la chiarezza espositiva e rinvia la votazione sulla proposta di nomina ad altra seduta, da convocare per la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria, già convocata domani, giovedì 16 maggio 2024, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,30.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 15 maggio 2024

Plenaria

153^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 137)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che sul provvedimento in esame si sono svolte audizioni e che la relatrice ha elaborato una proposta di parere molto ampia che invita ad illustrare.

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato al resoconto, soffermandosi anzitutto sulle premesse nelle quali si specificano alcuni aspetti di carattere procedurale non toccati direttamente dalle modifiche all'esame, ma che, tuttavia, avrebbero necessità di essere presi in considerazione dal Governo, eventualmente, in altri ulteriori provvedimenti. Gli aspetti evidenziati in pre-

messa, infatti, segnalati anche nel corso delle audizioni, sono diretti al superamento di alcune difficoltà operative riscontrate dagli operatori del diritto che se non risolte rischiano di far diventare il rito un ostacolo anziché una modalità di risoluzione delle liti attraverso la procedura. Occorre, infatti, trovare una soluzione equilibrata che riesca a comporre le diverse istanze rappresentate, da un lato, da alcuni « dogmi » contenuti nei principi di delega della legge n. 206 del 2001, e dall'altro la necessità di realizzare in concreto i principi di efficienza nel processo civile richiesti dagli obiettivi del PNRR. Al riguardo, si sofferma sulla possibilità di introdurre, con riferimento al rito per la famiglia e per i minori, un'udienza interlocutoria di conciliazione prima della piena *discovery* di tutti gli elementi del contenzioso, al fine di favorire preventivamente una composizione della lite. Auspica, inoltre, che sia valutata attentamente dal Governo la questione relativa al migliore coordinamento nel caso di connessione tra processi assoggettati a riti diversi. In relazione alle osservazioni riferite alle singole disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo in esame, sottolinea in particolare l'importanza delle indicazioni contenute nel parere riguardanti l'articolo 96 del codice di procedura civile, in materia di lite temeraria, l'articolo 473-*bis*.12, in materia di deposito di copie delle denunce dei redditi e delle disponibilità mobiliari nel caso dei procedimenti assoggettati al nuovo rito di famiglia, nonché l'articolo 391-*quater* in materia di revocazione per contrasto con una sentenza della Corte EDU. Sottolinea quindi come sarebbe opportuna anche una riflessione in materia di accertamenti preliminari, dal momento che le relative disposizioni, così come modificate dalla cosiddetta riforma Cartabia, risultano al vaglio della Corte costituzionale. Sotto il profilo della migliore formulazione delle norme, rileva poi l'opportunità di modificare nel senso indicato nel parere l'articolo 473-*bis*.14, inserendo, in luogo dell'espressione « malato di mente », l'espressione « persona con disabilità psichica »: in qualità di Ministro per la disabilità della passata legislatura, infatti, questo cambiamento non rappresenta una mera precisazione linguistica, ma, piuttosto, una questione di carattere concettuale di rispetto del mondo della disabilità. Infine, ritiene necessario condividere con tutti i componenti della Commissione una riflessione riguardante il ruolo fondamentale dell'Avvocatura, anche nell'individuazione delle migliori soluzioni procedurali ed operative per rendere sempre più efficiente la macchina processuale.

Il PRESIDENTE informa che, come preannunciato ieri dalla senatrice Bilotti, il Gruppo del Movimento 5 Stelle ha depositato una proposta di parere alternativo a quella illustrata dalla relatrice (pubblicata in allegato al resoconto).

Interviene il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) che esprime il proprio apprezzamento per il metodo utilizzato dalla relatrice che si è fatta carico di acquisire anche gli orientamenti dei Gruppi di opposizione. Sulla proposta avanzata, tuttavia, segnala alcune perplessità del suo Gruppo. In

primo luogo non ritiene di poter condividere la premessa nella parte concernente il legittimo impedimento del difensore, tema sul quale, come è noto, la Commissione sta procedendo all'esame di un apposito disegno di legge. La questione in effetti, ha bisogno di un approfondimento che la Commissione sta facendo ma che ancora non si è concluso: ritiene pertanto che sia prematuro dare delle indicazioni su questa materia al Governo. Per quanto riguarda poi le osservazioni contenute nel parere si sofferma in particolare sulla indicazione circa l'introduzione, nei casi di separazione, di una udienza preliminare di conciliazione sottolineando che questo meccanismo, pur apprezzabile in molte situazioni, sarebbe discutibile, invece, in presenza di violenza domestica e maltrattamenti in famiglia. Infatti, la Convenzione di Istanbul, che il nostro Paese ha ratificato nel 2013, fa espresso divieto di porre in essere sistemi di mediazione o conciliazione nei procedimenti di separazione quando vi siano stati problemi di maltrattamenti o violenza domestica. Chiede pertanto che la questione sia tenuta in debita considerazione anche nelle osservazioni della relatrice. Da ultimo, sempre in relazione ai documenti da acquisire agli atti della procedura di separazione ritiene che non possa essere considerato sufficiente il saldo bancario per le determinazioni da parte del giudice dell'obbligazione alimentare questo documento potrebbe infatti prestarsi facilmente all'elusione di tale obbligo, elusione che sarebbe più difficile con l'estratto conto bancario che informa dei movimenti avvenuti sul conto corrente in un determinato lasso di tempo. Ritiene pertanto che anche questo elemento possa essere attentamente considerato dalla relatrice per evitare comportamenti scorretti.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), esprimendo un parere favorevole e un apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, esprime tuttavia una preoccupazione di carattere generale su tutte le modifiche apportate nella scorsa legislatura dalla cosiddetta legge Cartabia al processo civile in quanto, dalla lettura complessiva degli articoli modificati, si intravede con chiarezza l'intento di un disincentivo all'utilizzo dello strumento giurisdizionale, soprattutto attraverso penalità di natura economica che si scaricano sia sugli assistiti che sugli avvocati. Ne è un esempio il raddoppio del costo del contributo unificato o le penalità economiche molto più forti nei casi di liti temerarie. Altro esempio è quello dell'articolo 23 del PNRR in relazione alla solidarietà dell'avvocato con l'assistito anche sul piano delle spese relative alle copie degli atti. Pur comprendendo la *ratio* che, in attuazione del PNRR, si è voluta perseguire per l'abbattimento del contenzioso ritiene tuttavia che, essendo la giustizia un servizio reso alla collettività esattamente come altri servizi (sanità, scuola eccetera), si possa tornare ad una normalità anche dei costi affinché anche tale servizio possa essere accessibile come tutti gli altri da parte dei cittadini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(990) Licia RONZULLI. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE invita il relatore ad illustrare il parere sugli emendamenti esaminati nella seduta di ieri.

Il relatore, senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), richiamando il dibattito svolto, illustra una proposta di parere non ostativo con osservazione, pubblicata in allegato al resoconto.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere presentata dal relatore è approvata.

La seduta termina alle ore 10,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATTRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 137

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo:

premesso che:

– lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (cosiddetta riforma Cartabia del processo civile), dirette a risolvere difficoltà applicative e contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della riforma del processo civile;

– la legge delega 26 novembre 2021, n. 206, all'articolo 1, comma 3, prevede la possibilità di adottare entro il 1° novembre 2024 più decreti legislativi correttivi;

– lo schema di decreto legislativo si iscrive nel quadro degli impegni assunti con il PNRR essendo indirizzato al perseguimento degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, secondo quanto disposto dalla legge delega n. 206 del 2021 e dal decreto legislativo n. 149 del 2022;

considerato inoltre che:

– appare fondamentale proseguire nel sistematico e costante aggiornamento normativo e tecnico del processo di digitalizzazione della giustizia, implementando il processo civile telematico con adeguata formazione del personale e tenendo conto della necessità di raccordo e transizione nei nuovi riti, con particolare riguardo a quello in materia di minori, persone e famiglia nelle more della unificazione del nuovo tribunale della famiglia;

– per il migliore funzionamento della riforma occorre procedere alla risoluzione di tutte le difficoltà segnalate dagli operatori del diritto che quotidianamente si confrontano con l'applicazione in concreto delle disposizioni introdotte, in quanto le incertezze applicative aumentano il rischio di ulteriori lentezze;

– è parimenti imprescindibile contribuire alla risoluzione dei contrasti interpretativi ed alle differenti prassi giudiziarie sorti tra i diversi Tribunali, al fine di assicurare un'applicazione uniforme delle innovazioni introdotte con la riforma;

– sarebbe auspicabile che comunque il Governo intervenga al fine di adottare misure correttive atte a semplificare i procedimenti cercando di razionalizzare le procedure, pur tenendo conto dei diversi interessi che il processo è volto a tutelare nei vari rami del diritto, e di dare un migliore coordinamento complessivo degli istituti al fine di evitare prassi applicative disomogenee nei vari circondari di Tribunale;

valutato in particolare che:

– con riguardo al nuovo rito per la famiglia ed i minori, è auspicabile comunque che sia meglio coordinata la questione della connessione tra processi assoggettati al rito di famiglia e processi assoggettati ad altro rito, per ragioni di economia processuale e per la concentrazione delle argomentazioni processuali, e che sia chiarita la disciplina dell'ipotesi di revoca del consenso da parte di uno dei coniugi nel caso di presentazione di domanda congiunta di separazione e di scioglimento del matrimonio;

– per le medesime ragioni di concentrazione, di immediatezza e di semplificazione, sarebbe opportuno valutare di promuovere una riforma della fase decisione, prevedendo una struttura valevole sia per le cause di competenza monocratica sia per quelle di competenza collegiale;

– si auspica poi che sia valutata, anche in un provvedimento successivo al decreto correttivo in esame, l'opportunità di introdurre l'istituto del legittimo impedimento del difensore nel processo civile con riguardo alla mancata partecipazione alla udienza per ragioni di necessità non evitabili e non prevedibili, in applicazione dei principi costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo;

– nel corso delle audizioni sono state rilevate problematiche atinenti ai poteri affidati al curatore nominato in corso di giudizio, appare opportuno valutare una limitazione degli stessi alle esigenze strettamente processuali;

– si invita il Governo a coordinare il disposto dell'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (che prevede il pagamento di un contributo per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile), con le modifiche apportate all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, che hanno condotto all'eliminazione dell'istanza al presidente del tribunale nell'ipotesi di ricerca telematica dei beni da pignorare prevista dal primo comma (alla quale attualmente procede l'ufficiale giudiziario, senza necessità di autorizzazione del presidente), limitando il pagamento del contributo alla sola ipotesi, contenuta nel secondo comma dell'articolo 492-*bis*, di istanza proposta prima della notificazione del precetto o della scadenza del termine previsto dall'articolo 482 in caso di pericolo nel ritardo;

– si invita il Governo ad aggiornare la disciplina dei diritti di copia dettata dagli articoli 266 e seguenti, del TUSG, al processo tele-

matico prevedendo diritti di importo più contenuto rispetto al rilascio di copia di atti informatici;

– con riferimento all'articolo 490 del codice di procedura civile, valuti il Governo di prevedere la possibilità che Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) possa provvedere alla pubblicità degli immobili già affidati in sua custodia;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

sulle disposizioni relative al Libro I del codice, ed in particolare sulla competenza:

– con riferimento all'articolo 47 del codice di procedura civile in materia di regolamento di competenza, valuti il Governo di ampliare il termine da venti a quaranta giorni poiché l'informatizzazione del fascicolo in Corte di cassazione non rende possibile per il resistente depositare le proprie difese nello stesso termine assegnato al ricorrente per il deposito del ricorso, perché il fascicolo telematico non è ancora formato;

– con riferimento all'articolo 96 del codice di procedura civile, valuti il Governo l'opportunità di limitare l'operatività del quarto comma ai soli casi previsti dai primi due commi del citato articolo con esclusione del comma terzo, prevedendo che la sanzione, costituita dalla condanna al pagamento di una somma non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, non segua in modo automatico alla soccombenza, previsione che andrebbe in modo irragionevole ad incidere sul diritto di difesa;

sulle disposizioni relative al procedimento di primo grado di cognizione ordinaria:

– con riferimento alle modifiche dell'articolo 171-*bis* del codice di procedura civile in materia di verifiche preliminari di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *h*) dello schema di decreto, valuti il Governo di coordinare la nuova fase del processo diretta proprio a verificare l'integrità del contraddittorio con quanto previsto dall'articolo 290 del codice di procedura civile che continua a collocare la eventuale richiesta del convenuto alla prosecuzione del processo all'udienza di prima comparizione *ex* articolo 183 del codice di procedura civile. Si raccomanda pertanto di modificare anche l'articolo 290 del codice di procedura civile prevedendo che la contumacia dell'attore è dichiarata dal giudice con il decreto di cui all'articolo 171-*bis* e che se il convenuto non fa richiesta di prosecuzione del giudizio entro il termine di cui all'articolo 171-*ter* n. 1, il giudice istruttore dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e che il processo si estingue;

sulle disposizioni relative al rito semplificato di cognizione:

– con riferimento all'articolo 281-*undecies* del codice di procedura civile, valuti il Governo l'eliminazione del richiamo dell'avverti-

mento di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 7), che appare incoerente rispetto alla funzione del rito semplificato;

sulle disposizioni in materia di impugnazioni:

– con riferimento all'articolo 380-*bis*, ultimo comma, del codice di procedura civile in materia di decisione in forma accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili, o manifestamente infondati si prevede, all'ultimo comma, un obbligo sanzionatorio in capo alla Corte di Cassazione che nel definire il giudizio in conformità alla proposta « applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile »: si invita il Governo a valutare, come sopra rilevato, la espunzione della ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 96 nel caso di mera soccombenza trattandosi di penalizzazione iniqua ed eccessiva e comunque limitativa del diritto alla difesa;

– con riferimento all'articolo 391-*quater* del codice di procedura civile, in materia di revocazione per contrasto con una sentenza della Corte EDU, valuti il Governo di far iniziare il decorso del termine dei sessanta giorni previsto per la richiesta di revocazione dalla data di definitività della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e non dalla comunicazione o dalla pubblicazione della sentenza medesima, in quanto il regolamento della Corte EDU prevede che nei novanta giorni dalla pronuncia di una Camera della Corte europea le parti possono chiedere un riesame della questione alla Grande Camera;

sulle disposizioni relative alla digitalizzazione del processo:

– con riferimento agli articoli 122 e 123 del codice di procedura penale, valuti il Governo di adeguare le disposizioni citate in relazione al giuramento dell'interprete e del traduttore a quanto previsto dall'articolo 193, comma secondo, c.p.c., a norma del quale il giudice « può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale »;

– con riferimento agli articoli 410 e 412-*ter* del codice di procedura civile, valuti il Governo di prevedere, in coerenza con il processo di digitalizzazione del processo civile, l'estensione alla disciplina delle conciliazioni in materia di lavoro della possibilità di svolgimento in modalità telematica, già prevista per la negoziazione assistita, per agevolare il confronto e negoziazione tra le parti, aumentando le possibilità di favorevole definizione della controversia in via stragiudiziale;

sulle modifiche introdotte dall'articolo 3, comma 6, al rito speciale per le persone, i minorenni e le famiglie:

– in relazione alla modifica introdotta dalla lettera a) all'articolo 473-*bis* del codice di procedura civile, che precisa l'applicabilità del nuovo rito unificato anche alle controversie in materia di risarcimento del danno endofamiliare, valuti il Governo l'opportunità di coordinare la

nuova previsione con l'articolo 50.5, primo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nonché valuti di estendere la applicazione del rito di famiglia ad altre controversie quali la richiesta di pagamento somme per contributo al mantenimento o per spese straordinarie;

– valuti il Governo, tenuto conto della specificità del rito, anche in considerazione della prassi elaborata nelle sedi giudiziarie e della necessità di favorire soluzioni conciliative e nell'interesse a che il procedimento si risolva in modo consensuale, di prevedere l'introduzione di una udienza volta a tentare la conciliazione prima che intervenga la barriera delle preclusioni anche istruttorie, implementando una fase precedente al deposito delle memorie che prevedono una *discovery* completa delle linee difensive: si propone di valutare una udienza, costituite le parti, prima dell'udienza di trattazione, all'interno della quale consentire alle parti, regolarmente costituite, di valutare una ipotesi di conciliazione alla udienza oppure valutare di prevedere alla prima udienza il tentativo di conciliazione e prevedere all'esito della stessa un termine per la precisazione delle domande e per la precisazione delle istanze istruttorie postergando la barriera preclusiva e permettendo così alle parti di trovare un accordo prima della totale *discovery*;

– in relazione all'articolo 473-*bis*.12 del codice di procedura civile, valuti il Governo, in attuazione del criterio di delega dettato dal comma 23 lettera *f*) della legge n. 206 del 2021 che prevede nelle ipotesi di domande di natura economica « il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni » che l'obbligo di deposito degli estratti conti relativi agli ultimi 3 anni sia sostituito dall'obbligo di produzione di documentazione attestante il saldo di conto corrente, e conseguentemente prevedere, ove le informazioni o le dichiarazioni dei redditi delle parti dovessero apparire non verosimili o in contrasto con il tenore di vita del soggetto o se le informazioni di carattere economico fornite dai coniugi non risultino sufficientemente documentate, che il Giudice possa disporre anche d'ufficio produzione degli estratti conto e di ogni altra documentazione utile atta a dimostrare i propri redditi e proprietà;

– in relazione all'articolo 473-*bis*.14 del codice di procedura civile, valuti il Governo di sostituire l'inciso « malato di mente » con « persona con disabilità psichica »;

– in relazione all'articolo 473-*bis*.34 del codice di procedura civile, valuti il Governo di chiarire cosa si intenda con l'espressione « Corte d'appello più vicina » competente a decidere del reclamo avverso i provvedimenti temporanei emessi dalla Corte d'appello ove non sia possibile comporre un altro collegio specializzato nella Corte d'appello che ha emesso il provvedimento;

– in relazione all'articolo 473-*bis*.38 del codice di procedura civile, valuti il Governo di individuare un termine certo per l'introduzione del giudizio di opposizione;

– in relazione all'articolo 473-*bis*.51 del codice di procedura civile, valuti il Governo di indicare analiticamente quale documentazione produrre nel caso di ricorso congiunto, prevedendo un'elencazione *ad hoc* in quanto il procedimento si presenta diverso da quello giudiziale;

sulle disposizioni relative al processo di esecuzione:

– valuti il Governo di inserire una disposizione che, a completamento della disciplina dell'inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nei termini di legge, contenuta nell'articolo 543 c.p.c., preveda la cessazione dell'obbligo del debitore e del terzo anche nel caso in cui, prima della scadenza dei suddetti termini, il creditore notifica al debitore e al terzo una dichiarazione con la quale comunica l'intervenuto pagamento del debito;

– per quanto concerne le misure di coercizione indiretta si preveda, all'articolo 614-*bis*, comma secondo, del codice di procedura civile, che il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione determina la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento perda efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI SULL'ATTO
DEL GOVERNO N. 137**

La 2^a Commissione, in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante: « Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie » (Atto del Governo n. 137),

premessò che:

lo schema di decreto legislativo in esame prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante: « delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata »;

considerato che:

all'articolo 2, l'atto in esame modifica l'articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile, relativo alla competenza per i procedimenti in materia di famiglia per l'irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni;

in particolare, lo schema di decreto correttivo introduce una modifica dell'articolo 38 del codice di procedura civile che prevede che il rilievo dell'incompetenza avvenga, non più in occasione dell'articolo 183 del codice di procedura civile, ma in sede di verifiche *ex* articolo 171-*bis* del codice di procedura civile;

tuttavia, data la natura generale della norma, che opera in relazione a tutti i riti e non solo rispetto al processo ordinario di primo grado, appare opportuno differenziare le diverse ipotesi, così da prevedere che nel rito ordinario di cognizione l'incompetenza per materia, per valore e per territorio (nei casi previsti dall'articolo 28 del codice di procedura civile), siano rilevate d'ufficio con il decreto previsto dall'articolo 171-*bis* e, negli altri casi, non oltre la prima udienza di comparizione;

l'articolo 3 del provvedimento reca una pluralità di modifiche al codice di procedura civile, al fine di adeguare il codice di rito al processo telematico e ad altri mutamenti legislativi nel frattempo intervenuti, allo stesso tempo introducendo disposizioni volte a chiarire o prevenire dubbi interpretativi e disposizioni di coordinamento;

segnatamente, il comma 1 interviene sugli articoli 127-ter e 128 in materia di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza – al fine, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, di risolvere talune questioni sorte circa la compatibilità della trattazione scritta con il rito del lavoro e con le udienze che, anche nel rito ordinario, prevedono la comparizione delle parti – prevedendo: che l'udienza non possa essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice (lettera g), n. 1); la facoltà del giudice di sostituire l'udienza pubblica con la trattazione scritta salvo che una delle parti si opponga (in tale ultimo caso il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica) (lettera g), n. 2, e lettera h)); nonché l'aggiunta, all'articolo 127-ter, della previsione per cui il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note si considera letto in udienza (lettera g), n. 3);

come testé anticipato, con la modifica dell'articolo 127 del codice di procedura civile e l'introduzione dell'articolo 127-ter del codice di procedura civile si è prevista anche la possibilità per il giudice di disporre che le udienze civili possano essere sostituite dal deposito telematico di note scritte. La maggiore flessibilità nelle forme dell'udienza deve, tuttavia, essere accompagnata necessariamente dalla garanzia del diritto di ciascuna parte alla trattazione in presenza;

alla luce degli effetti applicativi derivanti dagli articoli su menzionati e rilevati dagli addetti ai lavori, appare opportuno un intervento legislativo per chiarire che sia l'udienza a trattazione scritta, che quella da remoto, non possano rappresentare la regola, ma l'eccezione, di guisa che si proceda in questo senso solo ove vi sia richiesta delle parti e non sia, invece, disposta dal giudice inaudita altera parte: ciò in considerazione del fondamentale contributo derivante dall'interlocuzione personale col giudice in udienza, talvolta illuminante anche ai fini dell'evoluzione della causa;

in particolare, lo svolgimento dell'udienza da remoto andrebbe sempre autorizzata per il difensore che la richieda e sempre che si tratti di un'udienza che non richieda la partecipazione di altri soggetti. Mentre, per l'udienza a trattazione scritta, è opportuno che questa sia disposta solo quando, all'esito della precedente udienza celebrata in modalità ordinaria o da remoto, i difensori delle parti abbiano ciò richiesto o abbiano aderito alla proposta del giudice. In alternativa, sarebbe possibile prevedere un meccanismo in cui il giudice con provvedimento possa stabilire la specifica modalità fuori udienza, ma garantendo a ciascuna parte la facoltà di opporvisi, senza la necessità di alcuna motivazione a sostegno, dando impulso in tale ultimo caso alla udienza in presenza;

in tal modo si riaffermerebbe che la modalità ordinaria di trattazione della causa sia rappresentata dall'udienza in presenza e che sussista un vero e proprio diritto all'udienza di ogni parte, rientrando fra le garanzie ad un equo processo, funzionali ad assicurare la trasparenza del-

l'operato e della decisione finale del giudice. Il diritto all'udienza pre-serva « la fiducia nelle Corti e nei Tribunali da parte della collettività, rassicurata sul fatto che lo sforzo di stabilire la verità sarà massimo », impedendo « una giustizia segreta, sottratta al controllo del pubblico » (da ultimo, CEDU, 14 novembre 2000, Riepan c. Austria, paragrafo 27). La giurisprudenza CEDU chiarisce anche che tale principio può essere derogato solo a fronte di significative esigenze fondate sulla natura altamente tecnica delle questioni da decidere, nelle quali rilevi il sapere specialistico del giudice o degli ausiliari, ovvero nei giudizi di impugnazione in cui, a fronte dei precedenti gradi, il giudice superiore è chiamato ad affrontare e risolvere questioni di puro diritto, senza che si proceda a nuovi accertamenti di fatto o all'assunzione di prove;

appare imprescindibile, dunque, modificare la disposizione in esame, riducendo l'ambito di applicazione dell'udienza svolta mediante collegamenti audiovisivi a distanza, e dell'udienza a trattazione scritta nei termini sopra precisati;

sotto altro profilo, il comma 1 interviene anche sulla disciplina della notificazione mediante PEC eseguita dall'ufficiale giudiziario *ex* articolo 149-*bis*, al fine di semplificare gli adempimenti, omogeneizzare la disciplina con quella della notificazione effettuata con le modalità tradizionali e disciplinare il caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, distinguendo le ipotesi in cui ciò avvenga per causa non imputabile al destinatario o a lui imputabile. In questo ultimo caso si prevede che l'ufficiale giudiziario la esegua mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia (comma 1, lettera *o*));

tuttavia, si rileva una incongruenza, tra la novellata disciplina prevista dall'articolo 149-*bis* – che prevede che, quando la notificazione tramite PEC non possa essere eseguita o non abbia esito positivo, la notificazione si esegua tramite inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia – e quella relativa alle notificazioni ordinarie previste dal penultimo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, che stabilisce che « Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. » In particolare, si introduce un doppio binario che distingue tra le notificazioni eseguite alla parte costituita personalmente priva di un domicilio digitale e l'ipotesi disciplinata dal nuovo articolo 149-*bis* secondo cui, in assenza di un domicilio digitale da rinvenire negli elenchi ufficiali, la notificazione possa essere eseguita tramite inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici. Tuttavia, a ben guardare, non vi è ragione di distinguere le due ipotesi, in quanto tale doppio binario porterebbe – tra l'altro – al paradosso per cui si garantirebbe maggiormente la parte che si è costituita personalmente e quindi che è a conoscenza dell'esistenza del giudizio, piuttosto che la

parte che non si sia costituita. Resterebbe, inoltre, un'asimmetria tra il regime di notifica destinato alla parte costituita tramite avvocato e quello destinato alla parte costituita in giudizio personalmente, con il rischio di strumentalizzazioni volte a ostacolare il perfezionamento delle procedure di notifica;

ancora, con la modifica dell'articolo 137 del codice di procedura civile è stato previsto l'obbligo per il difensore di eseguire ogni notificazione esclusivamente a mezzo della posta elettronica certificata e qualora la notificazione non sia possibile o abbia esito negativo per causa imputabile al destinatario di richiedere l'inserimento nell'area web riservata (di cui all'articolo 359 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14); si introduce, inoltre, un divieto per l'ufficiale giudiziario di eseguire le notificazioni che debbano essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area *web* riservata, salvo le espresse deroghe previste (destinatario privo di indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi oppure la notifica non ha avuto esito positivo perché non possibile o per cause non imputabili al destinatario).

Questa disposizione viene completata con una serie di oneri a carico del difensore notificante, tra cui: la valutazione della possibilità o meno della notificazione tramite posta elettronica certificata; la valutazione circa la causa dell'esito negativo della notificazione se imputabile o meno al destinatario; l'assunzione di dichiarazione *pro veritate* circa la disponibilità del destinatario di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi; l'assunzione di dichiarazione *pro veritate* circa la possibilità o meno della notificazione tramite posta elettronica certificata. In questo modo, tuttavia, si espone il difensore ad un ingiustificato rischio personale, in relazione alla possibile non corrispondenza della dichiarazione a fatti oggettivamente accertabili e la conseguente imputazione di dichiarazioni mendaci. È evidente anche il rischio della instaurazione di contenziosi di lunga durata con esiti incerti nei tre gradi di giudizio;

appare opportuno quindi prevedere che la dichiarazione di cui al settimo comma non sia necessaria nel caso delle notifiche svolte in proprio a norma della Legge 21 gennaio 1994, n. 53;

il comma 2 introduce talune modifiche al rito semplificato, al fine di chiarire dubbi interpretativi, di incentivare il ricorso a tale rito e di snellire la procedura. In particolare, al fine di evitare interpretazioni restrittive dell'ambito di applicazione del rito semplificato, viene modificato il comma 2 dell'articolo 281-*decies* specificando espressamente come il rito semplificato possa essere sempre utilizzato nella cause di competenza del tribunale monocratico, anche quando non ricorrano i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-*decies* e viene aggiunto al medesimo articolo un terzo comma volto a precisare che le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle cause

di opposizione al precetto, agli atti esecutivi e al decreto d'ingiunzione (comma 2, lettera *ff*));

inoltre, si introducono modifiche all'articolo 281-*duodecies*, prevedendo che alla prima udienza le parti possano proporre non solo le eccezioni, ma anche le domande conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni proposte dalle altre parti e vengono modificati i presupposti per la concessione da parte del giudice di un termine per precisare domande o eccezioni e dedurre nuovi mezzi istruttori, sostituendo il generico riferimento;

a tal riguardo, appare opportuno migliorare il coordinamento del su citato articolo 281-*decies*, con l'articolo 281-*duodecies*, comma 1 del codice di procedura civile. Infatti, se, da un lato, l'articolo 281-*decies* del codice di procedura civile introduce al comma 2 la possibilità per l'avvocato di accedere al procedimento semplificato di cognizione anche in mancanza dei requisiti prescritti al primo comma, dall'altro lato, rimanendo tali requisiti obbligatori solo per i procedimenti collegiali, il giudice potrà procedere a mutare il rito semplificato in ordinario ai sensi dell'articolo 281-*duodecies*, comma 1, del codice di procedura civile esclusivamente qualora rilevi la mancanza dei requisiti nei giudizi di natura collegiale;

manca, ancora, una proposta di eliminazione del richiamo dell'avvertimento di cui al comma 3, n. 7, dell'articolo 163 del codice di procedura civile che appare ad oggi incoerente e incompatibile con le caratteristiche e la funzione del rito semplificato. Infatti, non appare possibile ne' ragionevole prevedere che il ricorso per rito semplificato contenga l'indicazione del giorno di udienza per comparizione, ne' l'invito a costituirsi entro 70 giorni prima della udienza indicata, posto che l'udienza di comparizione viene fissata dal tribunale, così come il termine di costituzione del resistente;

infine, si consideri che nell'attuale disciplina del procedimento semplificato, nel caso di domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l'attore è chiamato ad articolare le proprie difese nella prima udienza (e nelle eventuali successive memorie, ove concesse);

appare invece opportuno mutuare la previsione presente nel rito lavoro (all'articolo 418 del codice di procedura civile), per la quale in caso di riconvenzionale l'udienza viene spostata e l'attore può depositare una comparsa in risposta alla riconvenzionale del convenuto;

pertanto, occorre prevedere che in caso di domanda riconvenzionale il convenuto debba richiedere lo spostamento dell'udienza, con conseguente termine per il deposito di una nuova comparsa di risposta da parte dell'attore che abbia subito la domanda riconvenzionale;

al comma 2, lettera *h*), relativo alle verifiche preliminari (come introdotte dall'articolo 3, comma 12, decreto legislativo n. 149 del 2022), il provvedimento in esame ha inteso riformulare l'articolo 171-*bis* al fine,

secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, « di dirimere perplessità ed eliminare alcuni inconvenienti verificatisi nella prassi giudiziaria »;

con la modifica degli articoli da 163 a 183 del codice di procedura civile e in particolare l'introduzione degli articoli 171-*bis* e 171-*ter* del codice di procedura civile è stata totalmente riformata la fase introduttiva del giudizio di cognizione, anticipando la definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum* alla fase anteriore all'udienza di prima comparizione. In particolare: viene esplicitato l'obbligo del giudice istruttore di verificare d'ufficio la regolarità del contraddittorio entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto di cui all'articolo 166; viene modificato l'elenco dei provvedimenti adottabili dal giudice istruttore, espungendo, a fini di coordinamento il riferimento alla dichiarazione di contumacia e inserendo la chiamata del terzo da parte del terzo chiamato; viene chiarito che a seguito dell'adozione di taluno dei predetti provvedimenti il giudice fissa nuova udienza per la comparizione delle parti e procede nuovamente alle verifiche preliminari almeno 55 giorni prima della nuova udienza; si anticipa dalla prima udienza di comparizione alla fase delle verifiche preliminari il momento in cui il giudice, ricorrendone i presupposti, può disporre il passaggio al rito semplificato (fissando in tal caso un termine perentorio alle parti per il deposito di memorie e documenti integrativi); si prevede che la fase delle verifiche preliminari debba comunque concludersi con un decreto del giudice istruttore e viene precisato che i termini di cui all'articolo 171-*ter* per il deposito di memorie integrative iniziano a decorrere dalla data del decreto e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o dal giudice istruttore;

come emerso anche in sede di audizione di esperti, la nuova struttura della fase introduttiva ha determinato in realtà una pesante riduzione degli spazi difensivi delle parti, senza dispiegare una reale efficacia sulla riduzione dei tempi processuali, dimostrandosi poco funzionale. Ne consegue che appare necessario un radicale ripensamento della relativa disciplina, posto che il nuovo sistema rischia paradossalmente di determinare un appesantimento del processo e un allungamento dei suoi tempi;

occorre, piuttosto, introdurre disposizioni che possano rendere più fluido il funzionamento della nuova fase introduttiva ed in particolare, prevedere che qualora nell'ambito delle verifiche preliminari di cui all'articolo 171-*bis* del codice di procedura civile sorga l'esigenza di valutare in contraddittorio con le parti le questioni che si presentano, il giudice convochi un'udienza specificamente volta all'esame di queste questioni, precedente alla prima udienza; e che tale udienza interlocutoria venga fissata dal giudice anche qualora ritenga di mutare il rito ordinario in rito semplificato, provocando il contraddittorio delle parti prima di assumere tale decisione;

l'articolo 3, comma 6 dello schema di decreto legislativo, relativamente al diritto minorile e ai riti in ambito di persone e famiglia, apporta modifiche al nuovo rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie, introdotto con il decreto legislativo n. 149 del 2022;

in particolare, il provvedimento – tra i tanti – mira a precisare l'ambito di applicazione del nuovo rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, di cui all'articolo 473-*bis*, ricomprendendovi, da un lato, le domande di risarcimento del danno conseguente alla violazione dei doveri familiari e sottraendovi, dall'altro, i procedimenti di scioglimento della comunione legale;

data la portata delle modifiche introdotte dalla cosiddetta riforma Cartabia, si ritiene opportuno provvedere all'adozione di norme « transitorie », di raccordo tra il vecchio processo e il nuovo, nell'attesa dell'unificazione del nuovo tribunale e della piena implementazione delle potenzialità del PCT, invero, allo stato si riscontrano notevoli difficoltà applicative del processo telematico ai tribunali per i minorenni, sia per ragioni infrastrutturali, che di formazione del personale;

il provvedimento, inoltre, difetta di stabilire ulteriori norme in materia di ascolto del minore: secondo le previsioni attualmente vigenti, l'ascolto del minore può essere svolto dal giudice e verbalizzato dallo stesso giudice, senza l'assistenza di esperti o altri ausiliari, a meno che non sia lo stesso giudice a valutarne l'opportunità. Ne deriva che la possibilità di farsi assistere da un esperto o da un ausiliario è rimessa attualmente alla sola scelta del giudice e rischia di porsi in contrasto con il principio del contraddittorio, ledendo, soprattutto, i diritti del minore nonché del genitore eventualmente pregiudicato dalla condotta pregiudizievole dell'*ex* coniuge;

sarebbe utile, ai fini della ricerca della verità, che l'assistenza di un esperto durante l'ascolto del minore venga disposta dal giudice a seguito di istanza di parte;

occorre dunque garantire maggiori tutele al minore, prevedendo che l'ausilio di esperti che possano aiutare il giudice nell'ascolto del minore, possa essere disposto anche a seguito di specifica richiesta di una delle parti costituite, anche in relazione al rifiuto del minore a incontrare il genitore. In questa direzione, appare necessaria la modifica dell'articolo 473-*bis*.26 che disciplina la nomina di un esperto su richiesta delle parti, consentendola non solo su istanza congiunta, ma anche su richiesta di una sola delle parti. Infatti, è noto come il contrasto fra genitori nell'ambito della gestione dell'affido congiunto dei minori sia talvolta superabile solo con l'ausilio di un esperto. Limitare, quindi, la nomina di un esperto che possa fornire un ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli, alla sola istanza congiunta delle parti e non anche all'istanza promossa da una sola delle parti, rende, nella prassi, del tutto impraticabile la nomina dell'esperto di cui all'articolo 473-*bis*.26 del codice di procedura civile, atteso che i conflitti

fra ex coniugi rendono impraticabile tutto ciò che possa essere fatto congiuntamente dalle parti;

in materia di famiglia e separazione, si ritiene opportuno intervenire anche sotto un diverso profilo, al fine di favorire concretamente il componimento della controversia tra i coniugi al di fuori del giudizio. In particolare, si propone il ripristino dell'udienza presidenziale, per i motivi che seguono: considerando lo scopo di condurre le parti verso un accordo della crisi, è fondamentale implementare una fase precedente al deposito delle memorie istruttorie e alla completa esposizione delle linee difensive, affinché con l'ausilio del magistrato le parti possano ancora cercare una soluzione bonaria. Invero, è noto che una volta effettuata tutta la « *discovery* » della materia del contendere, attraverso la articolazione delle memorie a ritroso rispetto alla udienza di trattazione, il margine di trasformazione in consensuale si riduce sino ad annullarsi totalmente. Occorre allora creare una camera di « decompressione », un'udienza all'interno della quale consentire alle parti, regolarmente costituite, di valutare una ipotesi di conciliazione;

in tale direzione, una possibile modifica normativa potrebbe essere rappresentata dal ripristino dell'udienza presidenziale ove le parti, costituite, ma senza articolazione dei mezzi, possano davanti al Giudice esperire il tentativo di conciliazione, con l'eventuale e successiva prosecuzione del giudizio e l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti;

sotto altro profilo, vista l'introduzione dell'obbligatorietà della presenza del P.M. in tutti i procedimenti in cui sono coinvolti i minori è opportuno che sia istituita una sezione della procura dedicata in modo più strutturato agli affari civili con P.M. assegnati che possano seguire ogni caso quanto più possibile dall'inizio alla fine;

il provvedimento in esame dovrebbe, altresì, specificare quali procedimenti siano soggetti alla sospensione feriale e quali no, atteso che la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 18044 del 2023 ha enunciato quale nuovo principio di diritto la necessità di considerare le cause relative al mantenimento del coniuge debole e dei minori come non più sottoponibili alla sospensione feriale dei termini, essendo assimilabili a quelle in materia di alimenti non soggette a pause processuali obbligatorie, per loro natura urgenti;

pertanto, ove siano stati già adottati provvedimenti temporanei ed urgenti allora, si ritiene possano essere assoggettati alla sospensione feriale, diversamente, occorre mantenere il regime di sottrazione rispetto alla sospensione dei termini;

con la lettera *b*) del comma 6, si interviene – inoltre – per consentire l'abbreviamento dei termini previsti dall'articolo 473-*bis*.17 per il deposito delle memorie integrative, stabilendo che possano essere ridotti fino alla metà se il giudice rilevi la sussistenza di ragioni di ur-

genza. Tuttavia, sebbene si comprenda la finalità della norma, non può non rilevarsi in tale sede come si ponga al contempo un problema di coordinamento con l'articolo 473-bis.15, relativo ai provvedimenti indifferibili, in quanto rimane nella discrezionalità del giudice l'anticipazione dell'udienza di prima comparizione delle parti o l'assunzione inaudita altera parte dei provvedimenti indifferibili, con la conseguente applicazione di una disciplina diversa. Appare opportuno riportare in questa sede come, in tema di adozione dei provvedimenti indifferibili, si siano registrate prassi molto diverse nei vari tribunali, tra le quali la fissazione di un'udienza filtro;

inoltre, la riduzione sino alla metà anche dei termini di cui alle memorie di cui all'articolo 473-bis.17 può costituire *un vulnus* alla difesa delle parti, in considerazione dei tempi già di per sé ristretti (20, 10 e 5 giorni prima dell'udienza) che non consentono un'agevole predisposizione del materiale necessario alla composizione delle memorie (come approfondire i fatti allegati dal convenuto, contattare il cliente e ottenere in tempo utile la nuova documentazione fiscale, bancaria, provvedimenti giudiziari, scolastica dei figli, ecc., indicare altri mezzi di prova, entro pochi giorni);

occorre, pertanto, una più corretta articolazione dei termini di costituzione in giudizio e articolazione dei mezzi, a beneficio del ricorrente. I termini, per evitare tale disfunzione e limitazione difensiva, dovranno essere ampliati oppure concessi con termini « in avanti » e non più a ritroso;

sempre al comma 6, alla lettera e) il provvedimento intende chiarire che anche il ricorso contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori, previsti dal secondo comma dell'articolo 473-bis.22, si proponano davanti alla corte d'appello; inoltre, alla lettera f), precisa che anche il ricorso avverso i provvedimenti indifferibili ex articolo 473-bis.15 e quelli temporanei ed urgenti ex articolo 473-bis.22 emessi in fase di appello si propone con la stessa procedura stabilita dall'articolo 473-bis.24 di fronte alla medesima corte d'appello che li ha adottati, che decide in diversa composizione; qualora ciò non fosse possibile per l'oggettiva impossibilità di formare un altro collegio specializzato in materia di stato delle persone, dei minorenni e delle famiglie, presso la stessa corte d'appello, la decisione spetta alla corte « d'appello più vicina », alla quale vengono immediatamente inviati gli atti;

a tal riguardo, si rileva l'incertezza interpretativa del concetto di « corte d'appello più vicina », potendosi prestare a molteplici definizioni. Pertanto, appare utile una migliore articolazione del meccanismo che identifichi con chiarezza a quale corte d'appello occorre rivolgersi in caso di insufficienza dei collegi disponibili;

alla lettera *i*), lo schema di decreto legislativo corregge due errori materiali contenuti nell'articolo 473-*bis*.51 relativi alla presentazione di domanda congiunta di separazione/divorzio e regolamentazione della responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio, riguardanti la forma della domanda. Al contempo, si provvede anche al coordinamento del testo con i commi 1 e 2 dell'articolo 473-*bis*.12;

appare altresì utile rilevare che vi sono prassi molto diverse tra loro invalse nei tribunali relativamente alla documentazione da produrre. Sarebbe opportuno chiarire se occorra produrre o meno gli estratti bancari degli ultimi tre anni, in quanto molti tribunali, ad oggi, ritengono superflua tale produzione, in considerazione dell'accordo già esistente tra le parti e ritengono sufficiente la produzione dei saldi del conto corrente degli ultimi tre anni;

il medesimo problema si pone per la produzione in giudizio del piano genitoriale. Alcuni tribunali, nonostante non vi fosse alcun riferimento normativo, ritenevano comunque necessario allegarlo al fine di verificare che gli accordi assunti tra i genitori fossero conformi all'interesse del minore;

pertanto, con riferimento alla documentazione da produrre, occorre disciplinare in modo diverso e più snello la separazione consensuale o di domanda congiunta di divorzio, rispetto a quello giudiziale; mentre, per quanto riguarda il piano genitoriale, sarebbe opportuno prevedere l'obbligo di allegazione anche in caso di separazione e divorzio consensuale, in quanto occorre salvaguardare prioritariamente l'interesse del minore;

infine, in materia di nomina di un curatore speciale del minore, appare utile e fondamentale modificare l'articolo 473-*bis*.8 al fine di disciplinare in modo espresso e specifico i poteri di rappresentanza sostanziale del minore, perimetrando in modo adeguato allo specifico caso;

al comma 7, si introducono modifiche al libro III, relativo al Processo di esecuzione, volte, in particolare ad adeguare al processo telematico le disposizioni in materia di forma, notificazione e presentazione del titolo esecutivo, di cui agli articoli 475, 479 e 488, le disposizioni sulla forma del precetto di cui all'articolo 480, le disposizioni di cui all'articolo 489 sulle notificazioni e comunicazioni ai creditori, nonché le disposizioni sulla forma del pignoramento di cui all'articolo 492;

a tal riguardo, si rileva come difetti nel provvedimento una norma di raccordo tra la fase della consegna al creditore del verbale con le risultanze delle ricerche telematiche (comma 4) e le successive fasi di esecuzione del pignoramento e di comunicazione dell'estratto del verbale al terzo, anche al fine di consentire la scelta del creditore di cui ai commi 8 e 9, alla luce delle prassi confusionarie diffuse in fase di prima attuazione della richiamata riforma Cartabia. Talvolta, invero, si registra l'invio di una informale comunicazione e-mail al difensore del creditore,

in altri casi gli ufficiali giudiziari procedono telefonicamente, in altri casi ancora non viene lasciato alcun margine di scelta al creditore. Inoltre, è stato riscontrato che in alcuni tribunali, l'omessa iscrizione a ruolo da parte del creditore, preclude il rinnovamento del pignoramento entro un determinato termine successivo avvalendosi delle risultanze già ottenute;

appare, inoltre, opportuna una specificazione relativamente alla previsione contenuta nell'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 che prevede l'obbligo di versamento contestuale del contributo unificato per la parte che fa istanza *ex* articolo 492-*bis*, comma 1, del codice di procedura civile, senza distinguere – tuttavia – l'ipotesi in cui non viene presentata istanza di autorizzazione al presidente del Tribunale per procedere alla ricerca dei beni prima del decorso del termine di cui all'articolo 482 del codice di procedura civile. Infatti, in mancanza di tale particolare istanza, il procedimento *ex* articolo 492-*bis* del codice di procedura civile che si dovrebbe concludere con la restituzione del verbale contenente le risultanze al creditore, non integra i presupposti per il versamento del contributo ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

pertanto, risulta fondamentale che il decreto legislativo correttivo preveda, altresì, una riformulazione dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, nonché una specificazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nel senso che non sia assoggettabile a contributo unificato il procedimento di ricerca telematica dei beni;

da ultimo, si rileva come l'avviso di iscrizione a ruolo non debba essere notificato al debitore, così come, per il deposito della prova della notifica, il termine deve essere la data di effettiva celebrazione dell'udienza fissata dal giudice. Si chiede, quindi, che venga eliminato, dal comma 5, il riferimento della notifica « al debitore » e che l'onore di deposito venga riferito alla data di effettiva celebrazione dell'udienza calendarizzata dal G.E. e non, come previsto ora « entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento »;

considerato ancora che:

la riforma Cartabia è intervenuta, altresì, a modificare l'articolo 96 del codice di procedura civile, stabilendo che la parte soccombente, sia nei casi di responsabilità aggravata di cui ai primi due commi dell'articolo, sia negli ulteriori casi previsti dal terzo comma, venga anche condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00;

orbene, questa previsione comporta una compressione del diritto di accesso alla giustizia, esponendo il cittadino che agisca in giudizio al rischio di sanzioni economicamente gravose. Oltretutto, il fatto che questa sanzione pecuniaria operi non solo nelle ipotesi dei primi due commi del-

l'articolo 96 del codice di procedura civile, ossia i casi di responsabilità aggravata in senso proprio (in cui risulti che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave oppure sia accertata l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata), ma anche nell'ipotesi ulteriore del comma 3, in cui vi è il riconoscimento di una somma equitativamente determinata in ogni caso in cui vi sia pronuncia sulle spese, pone un problema di possibile eccesso di delega;

la nuova disposizione, infatti, rischia di risultare in eccesso di delega, dato che il principio di delega di cui all'articolo 1, comma 21, lettera a) della legge 26 novembre 2021, n. 206 prevedeva la legittimazione dell'amministrazione della giustizia nei casi di responsabilità processuale aggravata e non nell'autonoma ipotesi del comma 3 (che opera anche in difetto di mala fede o colpa grave o inesistenza del diritto azionato);

appare opportuno agli scriventi, dunque, limitare la responsabilità ai soli casi previsti dai primi due commi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, prevedendo che la sanzione non operi in modo automatico, ma solo in caso di un concreto pregiudizio e comunque riducendo il possibile risarcimento a favore dell'amministrazione della giustizia, limitandolo al versamento di un ulteriore contributo unificato (in modo analogo a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, comma 1-*quater*);

inoltre, in materia di poteri istruttori del giudice, l'articolo 3, comma 12, decreto legislativo n. 149 del 2022 ha previsto una nuova fase introduttiva soggetta ad un sistema di preclusioni estremamente severo, con tempi gravemente compressi e che comporta un significativo rischio di scissione tra la realtà processuale e sostanziale;

un sistema processuale imperniato su preclusioni sempre più ravvicinate e sempre più stringenti necessita di strumenti di flessibilità, che possano quantomeno mitigare il rischio che la ricerca della verità processuale si allontani sempre di più dalla realtà fattuale. Sarebbe quindi opportuno prevedere anche nel rito di cognizione ordinario uno strumento di flessibilità istruttoria, sulla falsariga di quello previsto nel rito del lavoro dall'articolo 421 del codice di procedura civile, che consenta l'ammissione di mezzi di prova anche fuori delle preclusioni stabilite dal codice;

si propone di inserire un nuovo articolo, nell'ambito del titolo relativo al procedimento davanti al tribunale e del capo relativo alla istruzione della causa, che consenta al giudice di disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ammissione di mezzi di prova;

sotto altro profilo, l'articolo 473-*bis*.42, introdotto dalla riforma Cartabia, ha consentito al giudice, al fine di accertare le condotte alle-

gate, di disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. In altre parole, la riforma impone di produrre copia degli accertamenti svolti, SIT, prove testi, ecc., ampliando i poteri officiosi del giudice nell'assunzione dei mezzi di prova. Tuttavia, spesso i giudici impongono al ricorrente l'obbligo di produzione degli atti e dei verbali del procedimento penale, amministrativo (es. ammonimento questore) generando inutilmente una situazione di difficoltà per il difensore civilista che non necessariamente ha seguito anche il procedimento penale e potrebbe non riuscire a reperire tempestivamente tutta la documentazione richiesta. Sebbene l'articolo 64-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale preveda l'obbligo per il Pubblico Ministero di dare comunicazione al giudice civile che segue il procedimento di separazione o divorzio della pendenza di un procedimento penale in caso di reati commessi in danno del coniuge o dei figli, tali comunicazioni sono spesso disattese dalla Procura;

appare indispensabile agli scriventi, pertanto, istituire un procedimento automatico di interscambio di informazioni tra la Procura, le cancellerie del Tribunale penale e civile, così che il giudice civile possa avere tutte le informazioni necessarie in tempo utile senza necessariamente gravare le parti di tale onere probatorio. In particolare, occorre prevedere che nell'ambito dei suoi poteri d'ufficio, il giudice civile, nel caso in cui sia stato dedotto il compimento di violenze domestiche, debba dare comunicazione alle Procure e al Tribunale penale della pendenza del ricorso e che, in conseguenza, vengano a lui trasmessi tutti gli atti (se non coperti dal segreto istruttorio) del procedimento penale;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

eliminare il doppio binario e prevedere l'estensione del medesimo regime di notifica di cui all'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile anche al destinatario privo di un domicilio digitale, che decida di costituirsi personalmente in giudizio;

prevedere un migliore coordinamento sulla conversione del rito semplificato, nonché l'eliminazione dall'articolo 281-*decies* del codice di procedura civile del richiamo dell'avvertimento di cui al comma 3, n. 7, dell'articolo 163 del codice di procedura civile perché il rito semplificato si introduce con ricorso e non con atto di citazione;

sempre nel procedimento semplificato occorre prevedere che in caso di domanda riconvenzionale il convenuto debba richiedere lo spostamento dell'udienza, con conseguente termine per il deposito di una nuova comparsa di risposta da parte dell'attore che abbia subito la domanda riconvenzionale;

modificare l'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile nel senso di prevedere espressamente che quando ci siano più crediti presso terzi o rinvenuti più beni mobili o immobili all'esito della comunicazione

dell'estratto del verbale al creditore, vi sia una interlocuzione formale tra l'ufficiale giudiziario e il creditore sui crediti effettivamente da pignorare;

riformulare gli articoli 492-*bis* del codice di procedura civile e l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nel senso che non sia assoggettabile a contributo unificato il procedimento di ricerca telematica dei beni;

con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 473-*bis*, prevedere la sola possibilità di riduzione dei termini di fissazione della prima udienza e non anche i termini per le memorie successive;

in materia di famiglia e separazione appare necessario il ripristino dell'udienza presidenziale ove le parti, costituite, ma senza articolazione dei mezzi, possano davanti al Giudice esperire il tentativo di conciliazione, con l'eventuale e successiva prosecuzione del giudizio e l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti;

rispetto alla documentazione reddituale da produrre per la domanda congiunta di separazione/divorzio, disciplinare in modo diverso e più snello la separazione consensuale o di domanda congiunta di divorzio, rispetto al divorzio giudiziale; nonché, per quanto riguarda il piano genitoriale, prevedere l'obbligo di allegazione anche in caso di separazione e divorzio consensuale, in quanto occorre salvaguardare prioritariamente l'interesse del minore;

in materia di fase introduttiva del giudizio, prevedere un'udienza interlocutoria che il giudice possa fissare all'esito delle verifiche preliminari *ex* articolo 171-*bis* qualora intenda sollecitare il contraddittorio sulle questioni preliminari da trattare e che tale udienza sia sempre svolta con modalità ordinaria e preferibilmente in presenza;

ampliare la possibilità di nomina di un esperto nei giudizi con minori che risolva i conflitti fra *ex* coniugi, anche quando sia un'unica parte a farne istanza e non solo in ipotesi di istanza congiunta;

in materia di procedura esecutiva, l'onere di deposito della prova della notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo deve essere riferito alla data di effettiva celebrazione dell'udienza calendarizzata dal G.E. e non, come previsto ora « entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento »; nello specifico per le esecuzioni immobiliari, occorre ripristinare il termine di 60 giorni per il deposito della documentazione ipocatastale, in luogo degli attuali 45; nonché, nella fase di ricerca telematica dei beni da assoggettare a pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario, occorre codificare espressamente un momento di interlocuzione con l'avvocato, ovvero uno scambio di PEC tra avvocato e ufficiale giudiziario, prima dell'iscrizione a ruolo della procedura;

nell'ambito della modifica dell'articolo 96 del codice di procedura civile andrebbe limitata la responsabilità ai soli casi previsti dai primi due commi, prevedendo che la sanzione non operi in modo auto-

matico, ma solo in caso di un concreto pregiudizio e comunque riducendo il possibile risarcimento a favore dell'amministrazione della giustizia, limitandolo al versamento di un ulteriore contributo unificato;

e le seguenti osservazioni:

in ragione dell'introduzione dell'obbligatorietà della presenza del Pubblico Ministero. in tutti i procedimenti in cui sono coinvolti i minori è opportuno che sia istituita una sezione della procura dedicata in modo più strutturato agli affari civili con Pubblici Ministeri assegnati che possano seguire ogni caso quanto più possibile dall'inizio alla fine;

in materia di famiglia e separazione ove siano stati già adottati provvedimenti temporanei ed urgenti, si ritiene possano essere assoggettati alla sospensione feriale, diversamente, occorre mantenere il regime di sottrazione rispetto alla sospensione dei termini;

prevedere anche nel rito di cognizione ordinario uno strumento di flessibilità istruttoria, sulla falsariga di quello previsto nel rito del lavoro dall'articolo 421 del codice di procedura civile, che consenta al giudice di disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ammissione di mezzi di prova.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 990**

La Commissione, esaminati gli emendamenti, per quanto di competenza esprime parere non ostativo osservando tuttavia che nessuno di quelli riferiti all'articolo 2 risponde alle condizioni poste dal parere già espresso sul testo. Si valuti pertanto l'opportunità di uno stralcio dell'articolo 2 dal disegno di legge n. 990 scelto quale base della discussione.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 107

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 12,55

AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA FEDERICA SALAMINO, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE FECONDA SCELTA, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 824, 163, 245 E 475 (NORME IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA SURROGAZIONE DI MATERNITÀ)

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 15 maggio 2024

Plenaria

161^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di parere già illustrato nella precedente seduta sul disegno di legge in titolo.

Ricorda, in particolare, che nelle premesse del parere si fa menzione della nuova direttiva (UE) 2024/1275, sulla prestazione energetica nell'edilizia, cosiddetta *case green*, per la cui attuazione si dovrebbe procedere, come di norma, tramite la legge di delegazione europea.

Inoltre, si richiama la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, agli articoli 25 e 26, riconosce e garantisce i diritti degli anziani e dei disabili a beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia e la partecipazione, prospettando quindi la possibilità di valutare, compatibilmente con le esigenze di necessaria copertura degli oneri finanziari, l'opportunità di introdurre specifiche misure per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche per i soggetti portatori di *handicap* grave o con disabilità riconosciuta e idoneamente attestata.

Il Presidente ribadisce quindi che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) richiama i lavori svolti ieri in Commissione Finanze sul provvedimento in esame, che ha fatto emergere come le forze di maggioranza non avessero posizioni sempre omogenee.

Nel merito, ritiene che la materia oggetto del testo in esame abbia evidenti punti di convergenza con la direttiva « case green » e che pertanto si debba tenere conto di questi aspetti con specifiche disposizioni di coordinamento.

Per questo motivo, ritiene che vi sia una piena competenza della 4^a Commissione e la necessità di esprimersi in merito alla compatibilità con la citata normativa europea, aspetto su cui invece il Governo sta dimostrando nei fatti di muoversi in direzione opposta.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) condivide la critica sull'approccio del Governo contenuto nel decreto in conversione, rispetto alla normativa europea, ma anche rispetto alle esigenze del Paese e delle categorie più fragili e del mondo del Terzo settore, richiamando la posizione di totale chiusura espressa dal Ministro dell'economia e delle finanze. Una posizione che va in direzione opposta rispetto anche alla necessità di affrontare le grandi sfide del cambiamento climatico e del futuro del nostro pianeta.

Ribadisce con forza l'incongruenza nell'operato del Governo che cambia le regole del gioco a partita avviata, lasciando alla deriva molte imprese che rischiano il fallimento e molti cittadini che si trovano con investimenti fatti e da saldare nel tempo, senza poter procedere con i lavori avviati.

Ritiene quindi necessario dare un segnale forte nel parere, per convergere sulla direzione di marcia dell'Europa, con importanti correttivi da prevedere nel provvedimento, che possano rispondere alle pesanti difficoltà di numerosi cittadini e molte imprese che avevano fatto affidamento sul quadro normativo vigente.

Il senatore MATERA (*FdI*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo su un provvedimento che consente anzitutto di rimediare al grave rischio per i conti pubblici, proprio in adesione al quadro normativo dell'Unione europea.

Ricorda l'entità insostenibile derivante dal *superbonus* ed esprime apprezzamento per il coraggio mostrato dal ministro Giorgetti nell'affrontare il problema.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) conviene con quanto affermato dal senatore Lorefice e con la necessità di esercitare le competenze di questa Commissione che investono in pieno l'oggetto del provvedimento, riba-

dendo che il dovere delle istituzioni è di fare l'interesse dei cittadini e non degli equilibri interni alla maggioranza.

In riferimento alla direttiva *case green*, la senatrice MALPEZZI (PD-IDP) chiede delucidazioni in merito alla copertura finanziaria necessaria per la sua attuazione.

Il senatore SENSI (PD-IDP) chiede il rinvio del voto sul parere, in considerazione dei lavori ancora in corso in Commissione di merito, della necessità di valutare la copertura finanziaria per l'attuazione della direttiva *case green*, oltre che dell'imminente inizio di un'importante votazione per l'elezione di un giudice costituzionale.

Il PRESIDENTE ricorda che tutte le direttive da recepire, come anche quella sulle *case green*, devono avere una idonea copertura finanziaria. In riferimento al prossimo disegno di legge di delegazione europea, sono in corso di ultimazione gli adempimenti preliminari alla formazione del suo contenuto in vista della formale adozione da parte del Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda la richiesta di rinvio del voto, ricorda che la natura dell'esame consultivo è funzionale a quello in sede primaria e deve quindi essere precedente alla conclusione dell'esame in Commissione di merito. Ritiene quindi necessario procedere alla votazione.

Pertanto, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 8,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 39, del 29 marzo 2024, in materia di *Superbonus* (articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020) e altre agevolazioni fiscali per l'edilizia e l'efficienza energetica;

considerato che il disegno di legge ha l'obiettivo di disporre di misure più incisive a tutela della finanza pubblica, anche alla luce degli ultimi dati ISTAT (22 aprile 2024), da cui risulta un *deficit* per il 2023 pari al 7,4 per cento, dovuto alla classificazione Eurostat del beneficio, oggetto di cessione del credito o sconto in fattura, come computabile per intero nella spesa pubblica dell'anno in cui è maturato;

valutato che l'efficienza energetica dell'edilizia rappresenta uno strumento strategico, sotto il profilo energetico, ambientale e sociale, al fine di conseguire gli ambiziosi obiettivi di neutralità in termini di emissioni di carbonio, da raggiungere entro il 2050, definiti nel *Green Deal* europeo;

ricordato che con la « direttiva case *green* » (n. 2024/1275) si prevede che tutti i nuovi edifici dovranno essere a zero emissioni a partire dal 2030, mentre quelli esistenti dovranno migliorare la loro classe energetica secondo una tempistica predeterminata;

richiamati gli articoli 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con cui si riconoscono e garantiscono i diritti degli anziani e dei disabili a beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia e la partecipazione;

valutato che, nel rispetto dei citati articoli 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali, si potrebbe valutare, compatibilmente con le esigenze di necessaria copertura degli oneri finanziari, l'opportunità di introdurre specifiche misure per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche per i soggetti portatori di *handicap* grave o con disabilità riconosciuta e idoneamente attestata;

valutato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 15 maggio 2024

Plenaria

238^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Lucia Albano.*

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra gli ulteriori emendamenti approvati fino alle ore 20.45 del 14 maggio, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle proposte 6.1000, 7.3 (id. 7.4), 7.0.1000, 8.1, 9.40 (testo 2), 9.0.5 e Coord.1, che non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione all'emendamento 7.17 (testo 2) [id. a 7.18 (testo 2)], occorre avere conferma che non comporti minori entrate.

Relativamente all'emendamento del Governo 1.0.1000, al comma 10, alinea, nell'indicazione degli articoli onerosi non è stato originariamente indicato il comma 7 dell'articolo 9-*bis*: peraltro il problema è stato corretto dal subemendamento approvato, di cui a seguire.

Sempre con riferimento alle coperture previste al comma 10, lettere da *b*) a *g*), andrebbe assicurata la disponibilità delle relative risorse e

l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In merito al comma 11, che prevede la destinazione di 700 milioni per l'anno 2025 e 1700 milioni per l'anno 2026 delle maggiori entrate derivanti dall'attività di vigilanza e controllo degli enti comunali di cui all'articolo 4-*ter* al miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, al fine di valutare la sostenibilità della misura andrebbero forniti maggiori elementi di delucidazioni circa le previsioni di gettito connesse alla misura di vigilanza e controllo come modificata.

Con riguardo agli identici subemendamenti 1.0.1000/53 (testo 2), 1.0.1000/54 (testo 2), 1.0.1000/55 (testo 2), 1.0.1000/56 (testo 2) e 1.0.1000/57 (testo 2), nel rilevare che viene corretto il riferimento al comma 7 nella proposta 1.0.1000, risulta necessario acquisire la verifica della quantificazione delle voci modificate al fine di confermare la correttezza degli importi ivi previsti come oneri e per la sussistenza delle correlate coperture finanziarie.

La sottosegretaria ALBANO, in relazione agli identici emendamenti 7.17 (testo 2) e 7.18 (testo 2), conferma che la disposizione non ha effetti finanziari, in quanto non incide sui termini previsti dalla vigente normativa entro cui effettuare i versamenti degli importi dovuti, ma si limita a differire il termine entro il quale i contribuenti che abbiano già presentato la richiesta di accesso alla procedura di riversamento possono procedere alla revoca di tale richiesta, in precedenza fissato al 30 giugno 2024.

In relazione all'emendamento del Governo 1.0.1000, con riferimento alle coperture previste al comma 10, lettere da *b*) a *g*), conferma la disponibilità delle relative risorse e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riguardo al capoverso « Art. 9-*bis*. », in relazione a quanto rilevato dalla Commissione, osserva che il comma 11 della medesima proposta 1.0.1000 reca un refuso, facendo riferimento alle entrate derivante dall'articolo 4-*ter* in luogo dell'articolo 4-*bis*, comma 4. Infatti tale misura, prevedendo che la detrazione in esame è ripartita in dieci quote annuali di pari importo per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione ai predetti interventi agevolati, determina, come specificato nella relazione tecnica allegata all'emendamento del Governo, effetti di cui, come previsto dal comma 11 dell'articolo 9-*bis*, quota parte resta acquisita all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023.

Con riferimento agli identici subemendamenti 1.0.1000/53 (testo2), 1.0.1000/54 (testo 2), 1.0.1000/55 (testo 2), 1.0.1000/56 (testo 2), 1.0.1000/57 (testo 2), fa presente che la disposizione è volta a differire al 1° luglio 2025 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive

dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate di cui all'articolo 1, commi da 661 a 676, della legge 30 dicembre 2019 n. 160. A decorrere dalla predetta data del 1° luglio 2025 l'imposta si applica nella misura di 10,00 euro per ettolitro di bevanda per i prodotti finiti e 0,25 euro per chilogrammo per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione. Riporta quindi gli effetti finanziari differenziali del subemendamento rispetto agli effetti stimati per l'articolo 9-bis comma 7, lettera b). Gli effetti sono stati stimati utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria ed in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma. Consegnata quindi alla Commissione una nota recante il dettaglio degli effetti finanziari.

Sui restanti emendamenti, conviene con l'assenza di osservazioni della relatrice.

La relatrice NOCCO (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 6.1000, 7.3, 7.4, 7.17 (testo 2), 7.18 (testo 2), 7.0.1000, 8.1, 9.40 (testo 2), 9.0.5 e Coord.1.

Sull'emendamento 1.0.1000, come modificato dagli identici subemendamenti 1.0.1000/53 (testo 2), 1.0.1000/54 (testo 2), 1.0.1000/55 (testo 2), 1.0.1000/56 (testo 2), 1.0.1000/57 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 11, delle parole: “dall'articolo 4-ter” con le seguenti: “dall'articolo 4-bis, comma 4”. ».

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 8,55.

Plenaria

239^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, alla luce del fatto che è stata recepita la condizione, posta ai sensi dell'articolo 81, al testo dell'emendamento governativo 1.0.1000, come modificato dalla commissione di merito, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni.

La relatrice NOCCO (*FdI*) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,20.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 15 maggio 2024

Plenaria

153^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE dà lettura del parere da ultimo espresso dalla Commissione bilancio, di nulla osta sui restanti emendamenti approvati, che è condizionato per l'emendamento 1.0.1000, come modificato, ai sensi dell'articolo 81 della costituzione, alla sostituzione, al comma 11, delle parole: « dall'articolo 4-ter », con le seguenti: « dall'articolo 4-bis, comma 4 ».

Prende atto la Commissione.

Si passa alla votazione dell'emendamento presentato dal relatore in esito al parere della Commissione bilancio, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1000/5a Commissione, è approvato.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

La senatrice SIRONI (*M5S*), con riferimento all'ordine del giorno G/1092/002/6, chiede la possibilità di integrare il testo, prevedendo un ulteriore impegno del Governo, affinché la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 85 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2024. Ricorda infatti le gravi conseguenze dell'inquinamento nelle Regioni della pianura padana, che definisce una catastrofe silenziosa, visto che provoca migliaia di morti senza conseguenze visibili sul territorio, come invece accade per le catastrofi ambientali. In considerazione delle innumerevoli e contestuali cause, anche geografiche, della concentrazione di polveri sottili, che vanno dal traffico veicolare agli inceneritori e ai termovalorizzatori, ritiene necessario favorire almeno l'efficientamento delle abitazioni per ridurre la produzione di particolato legata agli impianti di riscaldamento. Rileva invece con rammarico che il Governo preferisce destinare risorse ad altro, non attribuendo priorità alla salute dei cittadini di un'ampia area del Paese.

Il PRESIDENTE rileva che la modifica richiesta potrebbe inficiare un possibile orientamento favorevole del Governo.

Il sottosegretario Sandra SAVINO rivolge un invito al ritiro per gli ordini del giorno G/1092/001/6, in quanto il Governo sta già monitorando la situazione, e G/1092/003/6, perché assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.0.1000.

Con riferimento all'ordine del giorno G/1092/002/6, esprime parere contrario sulla possibile modifica del testo avanzata poc'anzi dalla senatrice Sironi e chiede di eliminare, nel dispositivo, le parole: « e in anticipo rispetto ai termini indicati dalla stessa direttiva », nel qual caso l'ordine del giorno sarebbe accolto come raccomandazione.

Sono accolti come raccomandazione anche gli ordini del giorno G/1092/004/6, G/1092/005/6 (perché ogni iniziativa deve essere coerente con il quadro di finanza pubblica), G/1092/006/6 e G/1092/007/6.

La senatrice ZEDDA (*FdI*) ritira l'ordine del giorno G/1092/001/6.

La senatrice SIRONI (*M5S*) manifesta la propria delusione per la posizione del Governo che, di fronte alle gravissime conseguenze dell'inquinamento in termini di vite umane nel bacino padano, prima esprime

parere contrario sugli emendamenti presentati e poi non accoglie nemmeno un ordine del giorno. Rinuncia quindi a integrare il testo come preannunciato nell'intervento precedente e accoglie la proposta di riformulazione della Sottosegretario. Presenta di conseguenza un testo 2 dell'ordine del giorno G/1092/002/6, pubblicato in allegato, e non insiste per la sua votazione.

L'ordine del giorno G/1092/002/6 (testo 2) è dunque accolto come raccomandazione.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*), pur consapevole che la misura a favore degli enti senza scopo di lucro potrà essere utilizzata solo entro il limite di un fondo prestabilito, ritira l'ordine del giorno G/1092/003/6.

Quanto agli ordini del giorno G/1092/004/6, G/1092/005/6, G/1092/006/6 e G/1092/007/6, non insistendo i proponenti per la votazione, si intendono accolti come raccomandazione.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore CROATTI (*M5S*), che in premessa ringrazia il Presidente per la gestione corretta dell'*iter* del provvedimento in esame, anche in considerazione di quanto avvenuto nella giornata di ieri.

Nel merito, contesta la scelta del Governo di affossare definitivamente la misura del Superbonus, che ha rilanciato l'economia del Paese nel corso della pandemia e ha avuto un ritorno economico rilevante per lo Stato stesso, e di non accogliere proposte di modifica presentate sulla base delle richieste pervenute da categorie produttive e da Regioni in difficoltà. La scelta di far valere le modifiche retroattivamente è legata anche a una sorta di furia ideologica del ministro Giorgetti, al quale contesta il mancato intervento in Commissione nel corso della prima fase dell'esame, così come il paragone inappropriato tra Superbonus e tragedia del Vajont. In conclusione, annuncia il voto contrario della propria parte politica.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*), che intende preliminarmente precisare, al fine di contestare le accuse di contiguità al Governo, di respingere le calunnie di un accordo sul voto di ieri di Italia Viva e di evitare ulteriori strumentalizzazioni: il voto favorevole del proprio Gruppo all'emendamento 1.0.1000 del Governo deve essere interpretato esclusivamente come un voto di responsabilità, dato che una sua eventuale bocciatura avrebbe avuto conseguenze gravissime, non solo sui soggetti coinvolti, ma anche per la credibilità del Paese e della tenuta dei conti. Rivendica quindi la posizione del Gruppo di Italia Viva, che non ha mai condiviso le manovre economiche del Go-

verno e i vari decreti sul Superbonus, compreso quello in esame, che sembra testimoniare problemi di coperture e la mancanza di programmi e strategie. Dichiara quindi il voto contrario del proprio Gruppo e anticipa che anche in Assemblea, pure se il Governo dovesse porre la questione di fiducia, il voto rimarrà lo stesso.

Il PRESIDENTE rileva in effetti che in alcune occasioni gli interessi generali possono prevalere rispetto al merito della singola disposizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce a maggioranza il mandato al relatore Salvitti a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1092, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale che dovessero risultare necessari.

Il PRESIDENTE, alla luce dell'andamento dei lavori, propone di convocare la seduta di domani, giovedì 16 maggio, alle ore 9,15.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 16 maggio, alle ore 9,15, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1092

(al testo del decreto-legge)

G/1092/002/6 (testo 2)

SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria (AS 1092),

premesso che:

il presente decreto-legge introduce misure legate al settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica;

lo scorso, 12 aprile, è stata approvata la revisione della direttiva europea sulle performance energetiche degli edifici (Epb-d-Case *green*);

secondo la nota informativa dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA), esposizione agli inquinanti atmosferici è causa di morti premature e anni quantificabili, in riferimento ai dati del 2021, in quasi 26.000 decessi per le sole regioni della pianura padana a causa della esposizione all'eccesso di polveri sottili (PM 2,5) e più di 5.000 in riferimento al biossido di azoto, per un totale di ben 31.000 decessi ogni anno nelle sole regioni del nord a causa dell'inquinamento atmosferico;

il 22 aprile scorso, in occasione della giornata della terra i sindaci delle città di Milano, Bologna, Torino, Venezia e Treviso hanno sottoscritto il « Patto dei Sindaci per una Pianura Padana che respiri, le città cambiano aria, prendendo atto della drammatica situazione in cui versano le città del bacino padano e chiedendo al governo “fondi straordinari per i piani di sostituzione delle caldaie obsolete e, più in generale, per l'efficientamento energetico degli edifici e la riforestazione urbana, in tempi rapidi e con un sistema di erogazione agile ed efficiente” »;

al fine di ridurre le emissioni climalteranti, di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di contenere il numero dei

decessi e delle malattie derivanti dal superamento dei valori limite di concentrazioni di particelle PM10, PM2,5 e biossido di azoto (NO₂) e di contenere la spesa sanitaria legata alle relative cure mediche, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017 e coinvolte nell'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 10 novembre 2020 (per la quale l'Italia ha ricevuto nel marzo 2024 una lettera di messa in mora per la mancata esecuzione) e del 12 maggio 2022 rispettivamente in materia di superamento dei limiti di concentrazione PM10 e di biossido di azoto (NO₂), nonché al fine di contribuire alla chiusura delle ulteriori procedure di infrazioni 2014/2147 e 2015/2043 relative, rispettivamente, al superamento in determinate zone dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e al superamento e alla mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO₂);

considerato che la coibentazione degli edifici riduce il fabbisogno energetico del riscaldamento domestico e con l'efficientamento energetico si riduce la quantità di emissioni inquinanti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, in vista del recepimento della direttiva case *green*, anche in via sperimentale, misure mirate che diano una priorità di intervento, anche attraverso l'introduzione di incentivi di maggior favore, per gli immobili privati ricadenti nei territori del bacino padano e nelle regioni sotto infrazione da parte dell'Unione europea per il superamento dei limiti di inquinamento dell'aria, al fine di promuovere interventi in materia di efficientamento energetico in edilizia attingendo, nei limiti di finanza pubblica, da fondi e risorse statali destinate alle regioni per le stesse finalità.

Art. 1.

1.0.1000/5^a Commissione

IL RELATORE

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso 9-bis, comma 11, sostituire le parole: « dall'articolo 4-ter » con le altre: « dall'articolo 4-bis, comma 4 ».

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 15 maggio 2024

Plenaria

126^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(915) Carmela BUCALO e altri. – *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(942) MARTI e altri. – *Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

(980) FAZZONE e altri. – *Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. – *Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 aprile, nel corso della quale – ricorda la PRESIDENTE – era stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato redatto dal Comitato ristretto, adottato dalla Commissione quale testo base.

Comunica che, alla scadenza del suddetto termine, sono stati presentati 65 emendamenti (pubblicati in allegato) e nessun ordine del giorno.

Avverte infine che è giunto il parere della Commissione affari costituzionali (non ostativo con osservazioni) sul testo unificato adottato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità « Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali » dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2024, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 154)

(Parere al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale la PRESIDENTE ricorda che sono state svolte la relazione introduttiva e la discussione generale.

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), intervenendo in sede di replica al dibattito, illustra uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato) sull'atto del Governo in titolo, con il quale fa presente di aver inteso tener conto di un'osservazione avanzata dalla senatrice D'Elia.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime avviso favorevole sulla proposta di parere poc'anzi formulata dal relatore.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto e nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, pone l'accento sulla necessità di tutelare le professionalità ed il patrimonio di esperienze facenti capo alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali ormai prossima ad essere accorpata con l'attuale Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*) preannuncia, del pari, il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere del relatore, che segnala opportunamente l'esigenza di reintegrare i tagli economici patiti dal centro di responsabilità in questione.

Pone quindi l'accento sulla necessità di approfondire le modalità di utilizzo dei finanziamenti concessi per la celebrazione del centenario del musicista Giacomo Puccini. La somma stanziata, consistente in 10 milioni di euro, sarebbe stata infatti – secondo quanto riportato da numerosi organi di stampa – utilizzata in maniera poco trasparente.

L'oratore esprime l'auspicio infine che il Governo possa concedere, tramite lo stanziamento di specifiche risorse, la giusta rilevanza al centenario della morte del famoso pianista e compositore toscano Ferruccio Busoni.

Poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazione sull'atto del Governo n. 154 è posta ai voti e approvata.

La PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

IN SEDE REDIGENTE

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'8 maggio.

La PRESIDENTE comunica che, essendo giunti i pareri (non ostativi) della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati, si può procedere alla votazione degli articoli e, successivamente, del mandato al relatore.

Si passa alla votazione degli articoli del disegno di legge.

Con successive e distinte votazioni, sono posti ai voti e approvati l'articolo 1 (all'unanimità), come modificato dall'approvazione degli emendamenti, e l'articolo 2.

Il relatore MARCHESCHI (*Fdl*) esprime il proprio compiacimento per il lavoro svolto dalla Commissione in sede di esame del provvedimento in titolo, su cui ribadisce il proprio giudizio favorevole.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nel ringraziare il relatore e la Commissione tutta per il proficuo lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Precisa quindi che l'emendamento 1.1, del pari presentato dal suo Gruppo e successivamente respinto nel corso delle votazioni, non intendeva sminuire la gravità degli episodi di violenza avvenuti al confine orientale italiano al termine del secondo conflitto mondiale, bensì mirava ad inquadrare la drammatica vicenda delle foibe in un contesto storico-politico più ampio.

Il senatore MENIA (*FdI*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e dal Governo e rileva che l'ubicazione in Roma del Museo del ricordo conferisce la giusta rilevanza nazionale alle drammatiche vicende avvenute sul confine orientale italiano al termine della seconda guerra mondiale.

Dissente quindi da quanto rappresentato dalla senatrice D'Elia, precisando che l'emendamento 1.1 risulta concettualmente infondato dal punto di vista storico. Esso, infatti, inquadra la prima guerra mondiale in un'accezione esclusivamente negativa, dimenticando che quel conflitto viene considerato anche come la quarta guerra d'indipendenza italiana, volta alla liberazione delle restanti terre irredenti.

In secondo luogo, l'emendamento contestualizza le vicende del confine orientale italiano in un ambito storico eccessivamente ristretto (ossia quello posteriore alla stipula del trattato di Rapallo), laddove esse andrebbero più correttamente inquadrate in un quadro più ampio, che si articola nel corso di secoli. Ad esempio, la città croata di Ragusa (odierna Dubrovnik) era città di lingua ed etnia italiana sin dal medioevo, con un'importanza nella storia dei commerci quasi pari alla Repubblica di Venezia: tuttavia, nella seconda metà del XIX secolo, a seguito della perdita del regno Lombardo-Veneto, l'Impero d'Austria impose una brutale slavizzazione del luogo. Analogamente, la città di Spalato aveva persino un sindaco italiano alla fine dell'800, prima di subire analogo destino. Come conseguenza di queste politiche, la presenza italiana in quei luoghi venne praticamente azzerata.

Stante quanto precede, non appare assolutamente corretto, dal punto di vista storico, porre l'accento su presunte responsabilità e colpe italiane in relazione ai cruenti fatti delle foibe, nei quali hanno perso la vita, perché brutalmente uccise, persone assolutamente innocenti (l'oratore ricorda, sul punto, di aver perso, in quei drammatici avvenimenti, anche persone a lui molto care, alle quali non poteva certo essere imputata alcuna responsabilità politica e che rimasero vittime di atti connotati da profonda atrocità).

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), osservando che l'intervento poc'anzi svolto dal senatore Menia reca considerazioni di merito che esulano dall'ambito di una dichiarazione di voto e si aggiunge alle considerazioni svolte dal relatore Marcheschi, a suo giudizio assimilabili ad una dichiarazione di voto, da parte del medesimo Gruppo.

Replica la PRESIDENTE, precisando che le dichiarazioni di voto contengono, di norma, anche osservazioni di natura sostanziale e che, sotto tale aspetto, l'intervento del senatore Menia risulta pienamente legittimo e che il senatore Marcheschi è intervenuto in qualità di relatore.

Dopo un ulteriore scambio di opinioni tra la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) e il senatore MENIA (*FdI*), non essendovi altre richieste di inter-

vento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore Marcheschi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. – Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della « Giornata nazionale degli abiti storici »

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 aprile, nel corso della quale la PRESIDENTE ricorda che sono stati votati gli emendamenti presentati al provvedimento in titolo.

Fa presente che sono pervenuti i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio (entrambi non ostativi) sugli emendamenti approvati e che si può pertanto procedere alla votazione degli articoli del disegno di legge in titolo.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) chiede che il prosieguo della discussione del disegno di legge in titolo sia rinviato, tenuto conto che l'Assemblea si accinge ad avviare l'esame dell'Atto Senato n. 1092, recante conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) ritiene a sua volta che sia opportuno porre termine alla seduta e consentire ai senatori di partecipare ai lavori dell'Assemblea, tenuto conto del rilievo del richiamato provvedimento.

La PRESIDENTE ricorda che, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, del Regolamento, le Commissioni « possono essere convocate in concomitanza con l'Assemblea qualora durante i lavori della stessa non siano previste votazioni ». Nel constatare che al momento non sono in corso votazioni in Assemblea, fa presente che ci sono pertanto le condizioni per concludere l'esame del provvedimento in titolo. Assicura peraltro che disporrà la conclusione della seduta non appena avrà riscontro circa l'imminenza di votazioni in Aula.

Segue indi un breve dibattito incidentale sulla richiesta della senatrice D'Elia e del senatore Verducci.

Il senatore MARCHESCHI (*FdI*), pur non ravvisando ragioni per interrompere i lavori della Commissione considerato che al momento non

ci sono votazioni in Aula, dichiara, in spirito collaborativo, la disponibilità della propria parte politica ad accogliere un'eventuale proposta del Partito Democratico, se formalizzata, diretta al rinvio della discussione del disegno di legge in esame, tenuto conto che non sussistono ragioni di urgenza tali da imporre una conclusione del provvedimento nella seduta in corso.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), preso atto del chiarimento regolamentare fornito dalla Presidenza in ordine alla possibilità di proseguire i lavori in costanza dei lavori dell'Aula, fa presente che i senatori del Partito Democratico accordano priorità alla partecipazione all'esame del decreto-legge in materia di agevolazioni fiscali sin dalla fase di illustrazione del provvedimento, considerato l'estremo rilievo dello stesso.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*) ritiene che sia opportuno accogliere la richiesta del Partito Democratico e rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

Dopo che la PRESIDENTE ha ribadito che sussistono le condizioni regolamentari per poter proseguire la seduta, fa presente che un'eventuale decisione di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge rappresenta una valutazione esclusivamente politica.

Il senatore MARCHESCHI (*FdI*), pur non condividendo le motivazioni del rinvio, ribadisce che il proprio Gruppo non ha alcuna preclusione ad accogliere la richiesta del Partito Democratico e a rinviare il seguito della discussione.

Poiché non vi sono osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che nelle sedute che saranno convocate per la prossima settimana sarà esaminato, in sede consultiva, l'Atto Senato n. 1133 (Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 154**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

tenuto conto del rilievo del provvedimento in esame, diretto a ripartire contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel settore culturale;

preso atto che, rispetto agli stanziamenti destinati ai medesimi beneficiari negli anni 2022 e 2023, si registra una diminuzione, peraltro contenuta, pari al 2,9 per cento;

rammentato che gli stanziamenti riferiti agli anni 2022 e 2023 avevano opportunamente determinato un incremento estremamente rilevante della dotazione riferita al 2021, pari al 39 per cento;

ritenuto che il carattere meritorio dei contributi in esame renda opportuno un ulteriore incremento dello stanziamento complessivo,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di prevedere risorse finanziarie aggiuntive da destinare ai beneficiari del provvedimento in esame, al fine di compensare, se possibile già dal corrente anno, il decremento che si registra rispetto allo scorso anno.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I
DISEGNI DI LEGGE N. 915, 916, 942, 980, 1002 NT**

Art. 1.

1.1

VERSACE

Al comma 1, dopo le parole: « dell'articolo 32 » inserire le seguenti: « della Costituzione » e sostituire le parole: « e dell'autonomia delle università » con le seguenti: « , agli articoli 24 e 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e al relativo Protocollo opzionale, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché del principio dell'autonomia delle università ».

Art. 2.

2.1

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: « dodici mesi » con le seguenti: « ventiquattro mesi ».

2.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: « dodici mesi » con le seguenti: « diciotto mesi ».

2.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « al primo semestre dei » con la seguente: « ai »;*

b) *al comma 2, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), h) e m);*

c) *sostituire il comma 6 con il seguente: « Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si prevede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro ».*

2.4

ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) prevedere il superamento, a decorrere dal primo anno accademico successivo all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, della prova di ammissione di cui all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; ».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « primo semestre » con le seguenti: « primo anno » e le parole: « secondo semestre » con le seguenti: « secondo anno ».

2.5

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « primo semestre » con le seguenti: « primo anno » e le parole: « secondo semestre » con le seguenti: « secondo anno ».

2.6

MARTI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) individuare, altresì, criteri di sostenibilità per l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea di cui al comma 1 che siano commisurati alla disponibilità dei posti dichiarata dalle università ».

2.7

MARTI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: « qualificanti comuni » aggiungere le seguenti: « , nonché almeno una disciplina caratterizzante ciascun corso di studio ».

2.8

BUCALO, IANNONE, RUSSO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: « al comma 1, » aggiungere le seguenti: « prevedendo comunque principi di anatomia e ».

2.9

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) prevedere che i corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, oggetto di insegnamento nel primo semestre di cui alla lettera *b*), non possano essere svolti o somministrati in alcuna forma da università telematiche, anche se legalmente riconosciute; ».

2.10

ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

« *c*) prevedere che, nell'ambito del numero di posti disponibili determinati in sede di programmazione del numero di accessi ai corsi di

laurea magistrale di cui al comma 1, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario, possano accedere al secondo anno di corso gli studenti in regola con il conseguimento dei crediti formativi previsti per il primo anno e che abbiano riportato la media più alta, fino ad esaurimento dei posti disponibili; ».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « primo semestre » con le seguenti: « primo anno » e le parole: « secondo semestre » con le seguenti: « secondo anno ».

2.11

VERSACE

All'articolo 2, comma 2, lettera c), sostituire le parole da: « per gli esami di profitto » fino al termine del periodo con le seguenti: « sulle discipline qualificanti comuni per gli esami di profitto del primo semestre, svolti con verifiche scritte a risposta chiusa, secondo standard uniformi nazionali, per l'accesso in posizione utile alla graduatoria di merito nazionale ».

2.12

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: « svolti secondo standard uniformi ».

2.13

SBROLLINI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: « svolti secondo standard uniformi nonché » con le seguenti: « e al superamento di un esame nazionale, in coerenza con i posti messi a disposizione dalle università e secondo la conseguente ».

2.14

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: « svolti secondo standard uniformi » con le seguenti: « con una votazione pari o superiore alla mediana e al superamento di un test nazionale, ».

2.15

MARTI

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: « svolti » con le seguenti: « che potranno essere svolti almeno due volte ».

2.16

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: « svolti », inserire le seguenti: « in forma scritta » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , previo svolgimento di un test di verifica finale in forma scritta concernente le materie degli insegnamenti del percorso formativo del primo semestre. Il test di verifica finale può essere svolto, negli anni successivi, dagli studenti che non sono stati ammessi al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, nonché dagli studenti che hanno conseguito i CFU richiesti in altri corsi di studio e che intendono accedere ai medesimi corsi di laurea di cui al comma 1 ».

2.17

BUCALO, IANNONE, RUSSO

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , in base alla somma dei punteggi conseguiti per i singoli esami di profitto ».

2.18

CRISANTI

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo che una quota non inferiore al 10 per cento delle posizioni

utili siano riservate agli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro ».

2.19

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) valutare eventuali equipollenze degli esami di profitto sostenuti dagli studenti, già iscritti secondo il precedente ordinamento, al fine del riconoscimento dei CFU e della definizione di parametri e criteri per l'allineamento tra i diversi piani di studio ».

2.20

ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) garantire agli studenti non idonei all'accesso al secondo anno la possibilità di proseguire gli studi in altro corso universitario, facendo valere la totalità dei CFU conseguiti nel corso del primo anno a condizione che abbiano conseguito tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo anno con una votazione pari o superiore alla mediana; ».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « primo semestre » con le seguenti: « primo anno » e le parole: « secondo semestre » con le seguenti: « secondo anno ».

2.21

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: « discipline qualificanti comuni di cui alla lettera b), » inserire le seguenti: « solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre con una votazione pari o superiore alla mediana, ».

2.22

MARTI

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

« *d-bis*) prevedere che gli studenti che occupino, nella graduatoria di cui alla lettera *c*), una posizione non idonea all'accesso al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 possano automaticamente proseguire il secondo semestre nel corso di studio prescelto ai sensi della lettera *d*), anche in sovrannumero, ».

2.23

ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

« *e*) potenziare la programmazione del numero di accessi ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario e al fine di assicurare il raggiungimento, entro il 2028 e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di un numero di medici non inferiore a cinque ogni mille abitanti e di un numero di addetti alle professioni sanitarie adeguato ad assicurare la piena effettività dell'accesso ai servizi sanitari in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; ».

2.24

SBROLLINI

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: « in coerenza con il fabbisogno di professionisti determinato dal SSN, ».

Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere le seguenti parole: « da stabilire sulla base delle esigenze del SSN medesimo nonché della loro formazione ».

2.25

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: « in coerenza con il fabbisogno di professionisti determinato dal SSN, » con le seguenti: « sulla

base del numero programmato conseguente al fabbisogno di professionisti determinato dal SSN, in conformità a quanto previsto dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, ».

2.26

VERSACE

All'articolo 2, comma 2, lettera e), sostituire le parole: « determinato dal SSN » con le seguenti: « del SSN, determinato dal Ministero della salute, ».

2.27

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: « individuare le modalità », inserire le seguenti: « , nonché le necessarie risorse a supporto, anche finalizzate all'erogazione di borse di studio e per gli alloggi universitari, »;*

b) *dopo le parole: « di iscrizioni » inserire le seguenti: « sia al primo sia »;*

c) *dopo le parole: « di cui alla lettera b) » sopprimere la seguente: « anche ».*

2.28

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: « ricettive delle università », inserire le seguenti: « , nonché degli ospedali e dei laboratori, ».

2.29

SBROLLINI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ferma la previsione di una quota di iscrizioni soprannumerarie volta a

non precludere la formazione di coloro che non intendono rispondere al fabbisogno di personale del SSN, bensì a esigenze maturate, a titolo esemplificativo, nell'ambito delle attività degli enti del Terzo settore, ovvero in strutture collocate al di fuori del territorio nazionale ».

Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere le seguenti parole: « da stabilire sulla base delle esigenze del SSN medesimo nonché della loro formazione ».

2.30

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accreditamento a livello europeo e internazionale ».

2.31

ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) adeguare i posti disponibili nei corsi di formazione specialistica per i medici, assicurandone l'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale, anche in relazione alle singole aree di specializzazione; ».

2.32

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: « le modalità », inserire le seguenti: « e le risorse ».

2.33

FAZZONE

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e tenendo conto del numero delle carenze organiche registrate dal SSN sull'intero territorio nazionale nell'anno precedente; ».

2.34

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , escludendo che il suddetto allineamento possa essere realizzato anche dalle università telematiche; ».

2.35

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , escludendo che il suddetto allineamento possa essere realizzato dalle università che non rispettino i requisiti necessari ai fini della positiva valutazione periodica da parte dell'ANVUR ».

2.36

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , verificata la disponibilità delle risorse sulla base della proiezione dei costi derivante dal suddetto allineamento ».

2.37

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

« g) revisionare la determinazione del fabbisogno di personale del SSN e introdurre un sistema di monitoraggio, in collaborazione con il Ministero della salute, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si registrano le eventuali carenze, nonché allineare i posti dei corsi di laurea delle università all'effettivo fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo; ».

2.38

BUCALO, MARCHESCHI

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: « in collaborazione con il Ministero della salute », inserire le seguenti: « e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

2.39

ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

« i) operare un riordino dell'offerta formativa dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, al fine di assicurare che nel corso del primo anno siano impartiti, in modo tendenzialmente uniforme e coordinato, insegnamenti qualificanti il corso di studi, aventi prevalente carattere teorico, escludendo l'erogazione di tali insegnamenti in modalità telematica, nonché qualunque forma di collaborazione con università telematiche; ».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « primo semestre » con le seguenti: « primo anno » e le parole: « secondo semestre » con le seguenti: « secondo anno ».

2.40

OCCHIUTO

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: « di cui al comma 1 » inserire le seguenti: « e dei corsi di laurea di cui alla lettera b) del presente comma e ».

2.41

ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

« i-bis) accertare il fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al rafforzamento del sistema universitario e del SSN, ai fini della successiva approvazione da parte del Ministro dell'università e della ri-

cerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento, con relativa determinazione degli oneri; ».

2.42

ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

« *i-bis*) prevedere incentivi, anche in termini di erogazione di borse di studio a ciò specificamente destinate, volti a favorire il trasferimento degli studenti dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, a partire dal secondo anno di corso, presso le università aventi sede nelle regioni in cui maggiore sia il fabbisogno di addetti alle professioni sanitarie, con l'impegno a proseguire il corso di studi e l'attività professionale in quei territori; ».

2.43

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: « dirigenti medici e sanitari » inserire le seguenti: « , che siano professori di ruolo o professori a contratto, ».

2.44

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

2.45

ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:

« *m*) organizzare, nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, corsi di orientamento per i corsi di laurea magistrale di cui al

comma 1, i quali prevedano anche un tirocinio presso un ospedale o una struttura del SSN, assicurando la piena accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalle condizioni reddituali, con relativa determinazione degli oneri; ».

2.46

MARTI

Al comma 2, lettera m), sostituire la parola: « organizzare, » con le seguenti: « promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, » e sostituire le parole: « secondo modalità afferenti ai », con le seguenti: « svolti all'interno dei ».

2.47

OCCHIUTO

Al comma 2, lettera m), sopprimere le parole « i quali possano prevedere anche un tirocinio, » e dopo le parole: « dell'istruzione e del merito, » inserire le seguenti: « in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca, ».

2.48

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, lettera m), sopprimere le parole da: « la cui frequenza » fino alla fine della lettera.

2.49

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: « sia valorizzata » con le seguenti: « sia calcolata in misura non superiore allo 0,5 ».

2.50

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: « dei CFU », inserire le seguenti: « , nella quota parte massima di un sesto, ».

2.51

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

2.52

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, lettera n), sopprimere la parola: « anche ».

2.53

MARTI

Al comma 2, lettera n), dopo la parola: « promuovere » inserire le seguenti: « , nel rispetto dell'autonomia scolastica, » e dopo la parola: « percorsi » aggiungere la seguente: « extracurricolari ».

2.54

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: « di cui al comma 1 », sopprimere la seguente parola: « anche ».

2.55

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: « anche in collaborazione con le università » con le seguenti: « erogati dalle università che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accreditamento a livello europeo e internazionale ».

2.56

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: « le università » inserire le seguenti: « , ad esclusione delle università telematiche, ».

2.57

COSENZA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Al fine di rendere sostenibile il numero elevato di iscrizioni attese, i corsi, ferma restando l'autonomia organizzativa degli atenei in merito alla modalità di erogazione degli stessi, possono essere svolti a distanza per le lezioni frontali, avvalendosi delle università telematiche ».

2.58

IL RELATORE

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « Limitatamente a quanto previsto dalle lettere f), g), l) e m), i decreti di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ».

2.59

D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché sentiti il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) e il Consiglio Universitario Nazionale (CUN). ».

2.60

MARTI

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere m) ed n), i decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito. ».

2.61

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: « Limitatamente a quanto previsto dalle lettere m) e n), i decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito. ».

Art. 3.**3.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 si provvede, altresì, alla revisione della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché alla modifica ovvero abrogazione di ulteriori disposizioni legislative in contrasto con i principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Modifiche di coordinamento ».

3.2

BUCALO, MARCHESCHI

Sopprimere il comma 2.

3.3

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, MAZZELLA, PIRRO

Sopprimere il comma 2.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 15 maggio 2024

Plenaria

114^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

(29) MIRABELLI e altri. – *Misure per la rigenerazione urbana*

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. – *Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*

(761) GASPARRI e PAROLI. – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(863) OCCHIUTO e altri. – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(903) DREOSTO. – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(1028) Elena SIRONI e altri. – *Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*

(1122) DE PRIAMO e altri. – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903 e 1028, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1122 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 maggio.

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge n. 1122, dei senatori De Priamo e altri, che si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 reca la definizione di rigenerazione urbana, le finalità e gli obiettivi prioritari del provvedimento.

L'articolo 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento nazionale per la promozione e l'organizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

L'articolo 3 prevede l'adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana.

L'articolo 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2043.

L'articolo 5 disciplina i bandi regionali e i piani comunali e intercomunali per la rigenerazione urbana.

L'articolo 6 reca misure in materia di interventi pubblici e privati da attuare secondo il principio di sussidiarietà.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di qualità degli interventi pubblici e privati.

L'articolo 8 prevede la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti.

L'articolo 9 prevede che l'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana comporti la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del Testo unico in materia di espropriazione.

L'articolo 10 disciplina le misure per incentivare la rigenerazione urbana.

L'articolo 11 reca la copertura finanziaria.

Alla luce di quanto riferito dal relatore, il PRESIDENTE propone la congiunzione del disegno di legge n. 1122 con i disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903 e 1028.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(837) DE PRIAMO e altri. – Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 maggio.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*) comunica di avere aggiunto la firma all'emendamento 2.0.3 e che è stato presentato l'emendamento 2.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1066) BASSO e altri. – *Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale*

(1116) BERGESIO e altri. – *Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1066, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1116 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 aprile.

Il co-relatore BASSO (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge n. 1116 – d'iniziativa dei senatori Bergesio, Tilde Minasi e altri – che disciplina la creazione di uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo per le attività che impiegano sistemi di intelligenza artificiale, al fine di promuovere l'innovazione e di consentire lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e dei suoi possibili usi nel territorio nazionale.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità del provvedimento e reca la definizione di « sistemi di intelligenza artificiale ».

L'articolo 2 – il cui contenuto riproduce, con alcune differenze, quello dell'articolo 4 dell'A.S. 1066, già all'esame della Commissione – demanda a un regolamento la definizione delle condizioni e delle modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale volti al perseguimento dell'innovazione di servizi e prodotti nei settori industriale e manifatturiero; educativo; agroalimentare; culturale e turistico; sanitario; ambientale, infrastrutturale e delle reti; bancario, finanziario e assicurativo; amministrativo; urbanistico; della sicurezza nazionale e informatico.

Rispetto a quanto previsto dall'A.S. 1066, sono apportate alcune modifiche alla procedura di adozione del regolamento (tra l'altro, non prevedendo il coinvolgimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) e non è riprodotta la disposizione relativa alle misure di eliminazione dei rischi significativi per la salute e la sicurezza, nonché per i diritti fondamentali della persona, individuati durante lo sviluppo e le prove dei sistemi.

Viene invece disposta l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato permanente per l'intelligenza artificiale, che non è previsto dall'A.S. 1066 e che ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità.

Alla luce di quanto riferito dal co-relatore, il PRESIDENTE propone di congiungere il disegno di legge n. 1116 al disegno di legge n. 1066, di adottare il disegno di legge n. 1066 quale testo base e di rinviare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti a quest'ultimo – già previsto per domani – a martedì 21 maggio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato

IN SEDE REFERENTE

(948) ROSA e altri. – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 aprile.

La relatrice PETRUCCI (*FdI*) informa che, a seguito di interlocuzioni tra i Gruppi, è stato ritenuto preferibile non congiungere al disegno di legge in esame il disegno di legge n. 363 e che i due disegni di legge proseguiranno pertanto il loro percorso separatamente. Propone quindi di svolgere un breve ciclo di audizioni sul disegno di legge n. 948.

La Commissione conviene.

Alla luce di quanto riferito dalla relatrice, il PRESIDENTE propone di fissare a martedì 21 maggio, alle ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi dei soggetti da audire sul disegno di legge n. 948, invitando i Gruppi a circoscrivere le richieste e riservandosi la facoltà di vagliare rigorosamente il numero delle stesse.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, che, in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e a incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (periodo di programmazione 2021-2027) nei settori strategici delle risorse idriche, delle infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, dei rifiuti, dei trasporti e della mobilità sostenibile, dell'energia, del sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Con particolare riferimento alle disposizioni che presentano profili di interesse specifico per la 8^a Commissione, l'articolo 8 reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento europeo istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, prevedendo che la Cabina di regia definisca gli orientamenti nazionali allo scopo di sostenere investimenti, ricerca e sviluppo di tecnologie digitali, tecnologie a zero emissioni e biotecnologie, affrontando inoltre la carenza di manodopera e competenze nei suddetti settori. Al fine di finanziare gli interventi predetti, si prevede la possibilità di riprogrammare i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 e si destinano 300 milioni di euro appartenenti al programma nazionale « Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale » FESR 2021-2027 agli investimenti di aziende private su tali tecnologie. Si prevede inoltre che il programma nazionale che attua il fondo per la transizione giusta favorisca gli investimenti in energia pulita, riduzione delle emissioni e riqualificazione dei lavoratori.

L'articolo 11 trasforma il Fondo perequativo infrastrutturale in Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.

Esso interviene inoltre sulla Strategia per le aree interne, disponendo che, ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne, la relativa Cabina di regia debba tener conto degli esiti della ricognizione delle infrastrutture effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 42 del 2009 (perequazione infrastrutturale) e, in particolare, della ricognizione riguardante le aree interne dei territori delle regioni non rientranti nel territorio della ZES Mezzogiorno.

L'articolo 13 introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in relazione agli investimenti in beni strumentali nelle zone logistiche semplificate situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale.

L'articolo 14, comma 4, autorizza il Commissario straordinario per la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana ad avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e tra soggetti in quiescenza.

L'articolo 15, al comma 3, introduce – a favore del gestore del servizio idrico integrato della Calabria e della società di gestione degli aeroporti calabresi – una deroga al divieto, per regioni a statuto ordinario,

enti locali e loro aziende e organismi, di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società.

Il comma 4 integra la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale.

Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, l'articolo 21 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età.

L'articolo 32 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana, nonché a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità *green*, l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 (contributi ai Comuni per progetti di rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare la qualità del decoro urbano oltre che del contesto sociale e ambientale) e Investimento 2.2 (realizzazione di Piani urbani integrati nelle grandi aree urbane degradate) del PNRR.

Sulla base di tale attività istruttoria, con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR saranno indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale « Metro *plus* e Città medie sud 2021-2027 » nonché le modalità attuative delle stesse.

L'articolo 36 prevede, infine, che le norme recanti l'istituzione di una cabina di coordinamento presso ogni prefettura – con funzioni di monitoraggio e supporto in favore degli enti territoriali interessati – non si applichino alle attività di monitoraggio relative all'investimento del PNRR concernente « Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico » (M2C4 – Investimento 2.1b). La relazione illustrativa chiarisce che il motivo della disapplicazione risiede nel fatto che le norme predette delineano una modalità di coordinamento incompatibile con le regole procedurali proprie dell'Investimento in questione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 837

Art. 2.

2.0.2 (testo 2)

FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati adottano appositi regolamenti comunali in materia, applicativi del dettato normativo. »

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 15 maggio 2024

Plenaria

131^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 12,30.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-00921, ricordando che l'argomento proposto dall'interrogante è stato ampiamente dibattuto nei mesi passati.

Fa presente che il Governo, verificati i numeri legati all'esenzione Irpef e constatato che i benefici principali erano rivolti alle imprese con grandi estensioni di terreni e con redditi elevati, ha alla fine adottato una misura a vantaggio delle piccole imprese con estensione ridotta di terreni e con reddito basso.

Dichiara che l'Esecutivo in carica ha dato risposte concrete a milioni di lavoratori e a migliaia di imprese e ha compiuto scelte che hanno come obiettivo la tutela del reddito e la crescita degli agricoltori, degli allevatori e dei pescatori.

In una situazione di generale incertezza geopolitica – prosegue il Sottosegretario – il Governo ha introdotto, nella politica di bilancio, una serie di misure selettive a favore delle categorie e dei settori più colpiti dalla situazione di crisi internazionale.

Evidenzia, in particolare, che la legge di conversione del decreto cosiddetto « Milleproroghe » ha prorogato per gli anni 2024 e 2025 il re-

gime di agevolazione Irpef dei redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Specifica che i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti misure: fino a 10.000 euro per lo zero per cento, tra 10.000 e 15.000 euro per il 50 per cento, mentre oltre 15.000 euro per il 100 per cento. Sulla base delle stime effettuate, si dichiara fiducioso che, grazie a questa misura, almeno il 90 per cento delle imprese agricole italiane potrà beneficiare dell'esenzione totale o parziale del versamento dell'Irpef.

Sottolinea che l'esenzione dell'Irpef per ben due anni, per gli agricoltori maggiormente in difficoltà, dimostra l'impegno del Governo per il settore e la capacità di trovare la copertura nonostante le risorse minime disponibili.

Riguardo all'attenzione che il Governo pone nei confronti dei giovani agricoltori, ricorda le ultime misure di sostegno adottate. Fa riferimento, in particolare, alla legge n. 36 del 2024, che volta a perseguire il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per l'insediamento e la permanenza dei giovani nel settore agricolo, nonché per agevolare il ricambio generazionale.

Precisa, al riguardo, che l'assegnazione di fondi a giovani imprenditori agricoli non solo sostiene coloro che desiderano intraprendere tale sfida, ma offre l'opportunità di preservare le radici rurali del Paese e, al tempo stesso, di promuovere uno sviluppo realmente sostenibile per contrastare lo spopolamento e l'abbandono del territorio, con la conseguente perdita di colture storiche e il rischio di dissesto idrogeologico sempre in agguato.

Dopo essersi detto convinto che i giovani agricoltori sono la chiave per il futuro del settore, evidenzia che gli incentivi fiscali, i contributi a fondo perduto e le agevolazioni sulle acquisizioni di terreni, previsti dalla legge n. 36, rappresentano un sostegno significativo per rendere l'avvio di un'impresa agricola più appetibile. Anche l'introduzione di posti riservati nei mercati per favorire la commercializzazione dei prodotti delle aziende gestite da giovani costituisce un'agevolazione importante per la promozione delle nuove imprese agricole.

Rileva, infine, che, il 13 maggio scorso, il Ministro dell'agricoltura, Cassa depositi e prestiti e Intesa Sanpaolo hanno siglato un accordo per promuovere politiche creditizie e sinergie destinate allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare, anche in relazione alle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tra gli obiettivi prioritari dell'Accordo rientra l'individuazione di programmi di investimento, tra cui anche quelli diretti al ricambio generazionale in agricoltura, reti d'impresa, digitalizzazione ed *e-commerce*, nonché a supporto delle giovani generazioni che avviano nuove attività imprenditoriali in agricoltura o intendono sviluppare quelle esistenti.

Il suddetto accordo – conclude il Sottosegretario – ha ad oggetto linee di credito per un ammontare di circa 20 miliardi di euro.

La senatrice NATURALE (M5S) si dichiara non soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che, a suo parere, non menziona alcuna delle misure di favore auspicate dal settore. Sottolinea, in particolare, che l'esenzione Irpef era già prevista dalla legislazione vigente e che il Governo in carica, dopo averne minacciato la soppressione, si è limitato a mantenerla.

Ritiene che gli stanziamenti previsti dalla legge n. 36 del 2024 siano assolutamente inadeguati a sostenere i propositi di giovani che intendono intraprendere l'attività agricola e ad assicurare, di conseguenza, l'auspicato ricambio generazionale. Ribadisce, in merito, l'importanza di prevedere investimenti di risorse che rendano attuabili le riforme.

Richiama, quindi, l'attenzione sulla necessità di porre in essere politiche creditizie che prevedano sistemi di mutualizzazione dei crediti, grazie alle quali gli agricoltori possano dilazionare i debiti che rendono insostenibile la loro situazione.

Dopo aver fatto cenno all'opportunità di tener conto degli extraprofitti realizzati dalle banche in funzione di aiuto agli agricoltori, assicura l'attenzione della propria parte politica sull'impiego delle risorse, pari a 20 miliardi di euro, menzionate nella risposta fornita dal Governo.

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-01022, condividendo quanto rilevato dall'interrogante in merito all'introduzione e alla diffusione delle specie aliene (o esotiche) invasive, che rappresentano oggi una delle principali minacce alla biodiversità e ai servizi ecosistemici correlati.

Specifica che tali specie, oltre ad entrare in concorrenza diretta con alcune delle specie nostrane, possono alterare lo stato degli *habitat* e degli ecosistemi naturali e a volte provocare ingenti danni economici ad attività produttive quali l'agricoltura e lo sfruttamento di risorse silvo-pastorali.

Ricorda che il fenomeno delle invasioni biologiche, incentivato dal libero commercio e dalla globalizzazione, negli ultimi trenta anni ha subito una crescita esponenziale, senza che ancora si riscontrino segnali di saturazione e con prospettive preoccupanti per i prossimi decenni.

Paventa la probabilità che il cambiamento climatico interagisca con altri mutamenti, modellando e amplificando profondamente il livello di minaccia futura. Le temperature più calde previste potrebbero infatti favorire l'espansione delle specie invasive. Si prevede inoltre – prosegue il Sottosegretario – che i cambiamenti climatici aumenteranno la capacità competitiva di alcune specie esotiche invasive, estendendo l'area adatta a loro e offrendo nuove opportunità di introduzione e insediamento.

Fa presente che, al fine di contrastare efficacemente l'introduzione e la diffusione delle specie aliene invasive e mitigarne gli impatti negativi, è stato adottato il regolamento (UE) n. 1143/2014, entrato in vigore nel 2015, che impone agli Stati membri di svolgere un'analisi approfondita dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono.

I Paesi membri, una volta identificato il vettore o i vettori prioritari, elaborano uno o più Piani d'azione che comprendono obiettivi, identificazione dei gruppi *target*, misure previste, tempi e risorse allocate per prevenire l'introduzione e la diffusione accidentale di specie aliene invasive tramite tale vettore.

Menziona poi il decreto legislativo n. 230 del 2017, recante l'adeguamento della normativa italiana al regolamento (UE) n. 1143/2014, il quale prevede che il Ministro dell'ambiente adotti, con uno o più decreti, sentiti i Ministeri interessati, uno o più Piani d'azione per trattare i vettori che richiedono azioni prioritarie e identifica l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico che elabora il piano d'azione per trattare i vettori che richiedono le azioni prioritarie.

In tale contesto, per quanto concerne le specie esotiche invasive di piante di interesse ornamentale, il Ministero dell'agricoltura ha collaborato al « Piano d'azione per ridurre l'introduzione in natura di specie esotiche invasive di piante di interesse ornamentale », adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 3 aprile 2023.

Riguardo all'invasione della specie granchio blu, che ha provocato gravi conseguenze economiche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, evidenzia che il Ministero dell'agricoltura, per effetto della legge n. 213 del 2023, ha ampliato gli obiettivi cui è finalizzato il Fondo di solidarietà nazionale, estendendo sia l'ambito oggettivo degli interventi finanziabili dallo stesso Fondo sia l'ambito soggettivo dei beneficiari alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca.

Sull'emergenza del granchio blu, il Governo intende intervenire ulteriormente con il decreto-legge cosiddetto « Agricoltura » a sostegno dei pescatori, prevedendo ulteriori 12 milioni di euro, che si aggiungono ai 13 milioni di euro già stanziati in passato, a sostegno delle imprese ittiche e dei loro consorzi per la rimozione e lo smaltimento del crostaceo, nonché con l'istituzione di un commissario straordinario per l'emergenza, chiamato a varare un piano di interventi speciali, per l'attuazione del quale è previsto uno stanziamento di ulteriori 10 milioni di euro.

Assicura conclusivamente che, ferme restando le competenze del Ministero dell'ambiente per le strategie di contenimento ed eradicazione del fenomeno legato all'invasione delle specie aliene nel Paese, il Ministero dell'agricoltura continuerà, per quanto di competenza, con un approccio strategico per affrontare il problema delle specie aliene invasive basato prioritariamente sulla prevenzione, affiancata da attività di comunicazione e sensibilizzazione.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*), nel dichiararsi soddisfatta della risposta fornita dal Sottosegretario, esprime apprezzamento per l'attenzione che il Ministero competente sta rivolgendo al problema in questione, a suo parere per anni sottovalutato.

Oltre al richiamato fenomeno del granchio blu, fa presente che nuove specie invasive, come la noce di mare, stanno suscitando preoccupazioni.

pazione nei pescatori e che altre specie, quali la nutria di mare, sono state riconosciute come aliene soltanto dopo che si erano diffuse.

Rivolge, infine, un invito al Ministero dell'agricoltura a cooperare sinergicamente con gli altri Ministeri competenti al fine di potenziare i controlli alle frontiere, che rappresentano uno dei canali di ingresso di specie invasive e di conseguente rischio per la biodiversità del Paese.

Il presidente DE CARLO ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo iscritti all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e avverte che si passerà all'espressione dei pareri da parte del Governo e della relatrice sulle proposte emendative presentate.

Il sottosegretario LA PIETRA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati agli articoli 1, 2, 3 e 4.

Si associa la relatrice FALLUCCHI (*FdI*).

Si passa alle votazioni.

In sede di articolo 1, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

In sede di articolo 2, posto ai voti, l'emendamento 2.1 è respinto, mentre gli emendamenti 2.2 e 2.4 decadono per assenza del proponente.

Il senatore POGLIESE (*FdI*) ritira l'emendamento 2.3.

In esito a successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 e 2.18, mentre l'emendamento 2.19 decade.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 2.20, il senatore POGLIESE (*FdI*) ritira l'emendamento 2.21.

L'emendamento 2.22 risulta decaduto.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33 e 2.34 sono respinti.

Sono dichiarati decaduti gli emendamenti 2.35 e 2.36, mentre gli emendamenti 2.37 e 2.40 sono ritirati, rispettivamente, dai senatori POGLIESE (*Fdi*) e PAROLI (*FI-BP-PPE*).

Posti distintamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 2.38, 2.39, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49 e 2.50.

L'emendamento 2.51 risulta decaduto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge altresì le proposte 2.52, 2.53, 2.55 e 2.57, mentre gli emendamenti 2.54, 2.56, 2.58 e 2.59 risultano decaduti.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 2.60.

In sede di articolo 3, la Commissione respinge gli emendamenti 3.1 e 3.0.1.

Per dichiarazione di voto favorevole, a nome del suo Gruppo, sull'emendamento 3.0.2, prende la parola il senatore NAVE (*M5S*) il quale, pur prendendo atto del parere contrario della 2^a Commissione sul comma 1, lettera *d*), numero 4), tiene a ribadire l'importanza dell'uso industriale della canapa. Ricorda peraltro che erano stati a suo tempo accolti da parte del Governo due ordini del giorno su tale tematica, oggetto anche del disegno di legge n. 489, di cui è primo firmatario.

Puntualizza al riguardo che occorre ricostruire la filiera industriale della canapa, spesso sottovalutata, nonostante già la legge 242 del 2016 abbia riconosciuto l'utilizzo della canapa a fini florovivaistici.

Il presidente DE CARLO (*Fdi*) concorda con i rilievi del senatore Nave e assicura che la Commissione affronterà in modo approfondito l'argomento incardinando il disegno di legge n. 489. Ribadisce tuttavia che, in questa sede, risulta preferibile non modificare il provvedimento.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.2 è respinto.

In sede di articolo 4, la Commissione respinge la proposta 4.0.1.

Concluso l'esame degli emendamenti, si procede all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario LA PIETRA accoglie l'ordine del giorno G/1048/1/9, dichiarando di non accogliere gli ordini del giorno G/1048/2/9 e G/1048/3/9. Manifesta poi un orientamento contrario sull'ordine del giorno G/1048/4/9 che viene ritirato dal senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*).

La relatrice FALLUCCHI (*FdI*) si esprime in senso conforme al Sottosegretario.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato alla relatrice.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) si dice consapevole dell'esigenza di procedere con urgenza al riordino di un settore strategico per l'economia e l'immagine del Paese.

Esprime tuttavia perplessità sui tempi dilatati concessi per l'attuazione della delega, che, a suo giudizio, sono suscettibili di mettere a rischio l'efficacia degli interventi previsti.

Si rammarica, infine, per il mancato accoglimento, in sede di esame in Commissione, di alcune proposte emendative presentate dal Gruppo del Partito Democratico che, a suo parere, avrebbero fornito al testo un contributo migliorativo. Registra infatti con disappunto che ormai l'esame in seconda lettura impedisce di fatto di apportare modifiche, ma reputa opportuno far prevalere il senso di responsabilità e dichiara pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice NATURALE (*M5S*) dichiara un voto di astensione da parte del Gruppo del Movimento 5 Stelle, lamentando che non sia stato valorizzato il lavoro in Commissione.

Pur ritenendo inaccettabile la scelta di comprimere i tempi dell'esame parlamentare a fronte di un periodo temporale di due anni concesso al Governo per l'attuazione della delega, reputa, infatti, che sia indifferibile l'avvio del processo di riforma del settore, anche alla luce degli approfondimenti compiuti nella scorsa legislatura.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge esaminato, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandola, al contempo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 16 maggio, alle ore 9, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,10.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 100

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 13,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 15 maggio 2024

Plenaria

192^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REDIGENTE

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d’iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell’8 maggio.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) mette in primo ruolo in evidenza il carattere fondamentale del Terzo settore, in quanto in grado di garantire numerosi servizi essenziali, ma anche di intervenire efficacemente in situazioni di emergenza. Il disegno di legge in discussione ne recepisce opportunamente alcune istanze, in riferimento alle questioni della semplificazione di adempimenti amministrativi. È inoltre particolarmente positiva la facoltà accordata alle associazioni di comuni di procedere a assunzioni di assistenti sociali in deroga ai vincoli vigenti, pur in un quadro di insufficienza di risorse.

In assenza di una visione d’insieme, desta tuttavia perplessità l’istituzione del tavolo di lavoro sui minori fuori famiglia, a fronte della riscontrata inerzia dei vari organismi deputati ad affrontare temi riguardanti

i minori sul piano della presentazione delle relazioni al Parlamento prescritte dalla legge. La materia è inoltre oggetto di disposizioni confuse, le quali paiono risentire della mancanza di coordinamento tra le diverse componenti del Governo, anche in relazione alle strutture giudiziarie.

In aggiunta, la previsione dell'istituzione della Giornata nazionale dell'ascolto dei minori può essere vista come volta a eludere i problemi riguardanti la parte più giovane della popolazione nella loro concretezza, quando, per esempio, le misure adottate dal Governo in ambito penale, in particolare con il cd. « decreto Caivano », hanno determinato un sovrappollamento delle carceri minorili, con la conseguenza di impedire lo svolgimento delle attività educative e di recupero. Il tema richiederebbe oltretutto un rinnovato impegno da parte della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, mentre suscitano forti dubbi circa la reale attenzione del Governo alla famiglia il ridimensionamento degli interventi per la realizzazione di strutture per la prima infanzia nell'ambito del PNRR e la rinuncia ad appurare miglioramenti di natura fiscale.

Il senatore MAZZELLA (M5S) valuta positivamente le disposizioni finalizzate alla semplificazione amministrativa e al potenziamento degli organici degli assistenti sociali. In merito a tali questioni si pone peraltro l'esigenza di un impegno teso a garantire una presenza quantitativamente omogenea nei diversi territori di tali figure professionali.

L'innalzamento delle soglie oltre le quali è previsto l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, di cui all'articolo 4, non può inoltre che essere giudicato negativamente, in quanto contraddice l'esigenza di trasparenza nella gestione degli enti.

Suscita poi perplessità l'assenza di una specifica previsione volta ad assicurare la presenza di rappresentanti delle associazioni attive nell'assistenza ai minori disabili nell'ambito del tavolo di lavoro sui minori.

Le disposizioni concernenti l'istituzione della Giornata nazionale dell'ascolto dei minori contribuiscono a richiamare l'attenzione sull'importanza da accordare al tema; le misure proposte dovrebbero tuttavia essere accompagnate dalla previsione di interventi effettivi nei territori, per mezzo della destinazione mirata di risorse. Risulta infine necessario disporre di previsioni idonee a vincolare la destinazione delle risorse di cui al fondo per la povertà e al fondo per la solidarietà dei comuni alla realizzazione di progetti sociali da parte del Terzo settore.

Il presidente ZAFFINI nel lasciare aperta la discussione generale, propone comunque di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno alle ore 18 di martedì 21 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(672) Paola MANCINI. – *Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il presidente ZAFFINI comunica che le senatrici Guidolin e Pirro hanno aggiunto le rispettive firme agli emendamenti 2.8, 3.1, 4.4, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.4, 8.3, 8.0.1, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.4, 11.5, 12.3, 14.1, 14.0.1, 14.0.2, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6 e 16.0.7. La senatrice Pirro ha inoltre sottoscritto gli emendamenti 1.4 e 10.4.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(990) Licia RONZULLI. – *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia*

(599) BALBONI e altri. – *Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare*

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. – *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il presidente ZAFFINI rende nota la presentazione da parte della relatrice Ternullo dell'emendamento 2.100 (pubblicato in allegato) al testo base (AS. 990), necessitata dai pareri resi dalla Commissione giustizia sul testo e sugli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In considerazione della nuova programmazione dei lavori dell'Assemblea, il presidente ZAFFINI avverte che la seduta dell'Ufficio di Presidenza convocata per lo svolgimento di audizioni nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 1037, in materia di mototerapia, è deferita ad altra data, che verrà tempestivamente stabilita.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 990

Art. 2.

2.100

LA RELATRICE

Sopprimere l'articolo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 15 maggio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 20

*Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA*

Orario: dalle ore 8,05 alle ore 9

PROGRAMMAZIONE LAVORI

*ESAME DI DOMANDE PER L'ACCESSO E APPROVAZIONE DELLA RELATIVA PRO-
POSTA DI CALENDARIO*

COMMISSIONE PARLAMENTARE di vigilanza sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 15 maggio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
CASASCO

La seduta inizia alle ore 8,35.

Sulla pubblicità dei lavori

Maurizio CASASCO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito.

Indagine conoscitiva sulla « Sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti »

(Deliberazione)

Maurizio CASASCO, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla « Sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti », sulla base del programma predisposto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della Commissione del 23 aprile 2024, sul quale è stata acquisita la prescritta intesa dei Presidenti delle Camere (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dal presidente.

La seduta termina alle ore 8,45.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva « Sicurezza delle banche dati dell’anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti »**PROGRAMMA**

L’indagine è volta a verificare il complessivo funzionamento del sistema informativo della fiscalità, con specifico riferimento ai profili di sicurezza, alle modalità di accesso alle banche dati e alle garanzie di tutela e riservatezza dei dati dei contribuenti, attraverso il coinvolgimento di soggetti istituzionali e di esperti del mondo accademico e professionale.

La decisione di avviare una indagine in tale ambito si lega, altresì, al fatto che trattasi di profili che non sono stati oggetto di specifiche attività conoscitive della Commissione nelle precedenti legislature. Inoltre, l’indagine intende, anche alla luce delle recenti notizie di stampa su presunti diffusi accessi illegittimi ai dati dei contribuenti e dell’allarme sociale che ne è seguito, verificare l’attuazione della normativa vigente in materia, anche al fine di fornire al Parlamento indicazioni utili per eventuali iniziative legislative volte ad innalzare i livelli di sicurezza nella gestione delle banche dati e nell’accesso dei soggetti titolati, a tutela del diritto dei cittadini, costituzionalmente fondato (articolo 15 della Costituzione), alla riservatezza dei dati che li riguardano.

L’indagine si svolgerà nel termine di nove mesi.

Sono previste le seguenti audizioni:

Ministro dell’economia e delle finanze (o sottosegretario delegato);

Ministro della pubblica amministrazione (o sottosegretario delegato);

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione tecnologica e transizione digitale;

Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze;

Guardia di finanza;

Agenzia delle entrate;

Agenzia del demanio;

Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Garante per la protezione dei dati personali;

Agenzia per l'Italia Digitale;

Sogei S.p.A.;

3-I S.p.A.;

Rappresentanti dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali;

Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (Inapp);

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

Associazione Nazionale Comuni Italiani;

Associazione Nazionale Commercialisti;

Associazione Tributaristi Italiani;

Esperti informatici e di gestione banche dati;

Consulta Nazionale dei CAF;

Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro;

Consiglio Nazionale Forense;

Consiglio Nazionale del Notariato;

Soggetti informati e interessati a vario titolo.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 15 maggio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
GUERINI

Interviene Guido Crosetto, Ministro della difesa.

La seduta inizia alle ore 10,10.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto.

Guido CROSETTO, *Ministro della difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) e Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) e i deputati Marco PELLEGRINI (*M5S*) ed Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*), ai quali risponde Guido CROSETTO, *Ministro della difesa*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il ministro Crosetto, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 11,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 15 maggio 2024

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
MASCARETTI

La seduta inizia alle ore 8,15.

AUDIZIONI

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Regione Puglia sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Andrea MASCARETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Raffaele PIEMONTESE, *vice presidente della Regione Puglia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la deputata Enrica ALIFANO (*M5S*) e la senatrice Vincenza ALOISIO (*M5S*).

Raffaele PIEMONTESE, *vice presidente della Regione Puglia*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Andrea MASCARETTI, *presidente*, ringrazia Raffaele PIEMONTESE, *vice presidente della Regione Puglia*, per il suo intervento. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 8,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

Mercoledì 15 maggio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
CALDERONE

La seduta inizia alle ore 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto

Audizione di Filippo Nasca, Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio per le Autostrade Siciliane

(Svolgimento e conclusione)

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che il Presidente Nasca è accompagnato dall'Ing. Anna Sidoti, responsabile dell'ufficio stampa del Consorzio per le Autostrade Siciliane. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno

Filippo NASCA, *Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio per le Autostrade Siciliane*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene a più riprese per porre domande e formulare osservazioni, Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*.

Filippo NASCA, *Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio per le Autostrade Siciliane*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare il Presidente Nasca per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che l'eventuale documentazione che sarà presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 15 maggio 2024

**Comitato X
Mafie e nuove tecnologie: utilizzo da parte della mafia di
piattaforme di comunicazione criptata e valute virtuali**

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,20

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri
illeciti ambientali e agroalimentari

Mercoledì 15 maggio 2024

Plenaria

Presidenza del presidente
MORRONE

La seduta inizia alle ore 8,20.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del presidente di ASSOAMBIENTE, Chicco Testa, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante il sistema complessivo di gestione dei rifiuti della regione Lazio e di Roma Capitale

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del presidente di ASSOAMBIENTE, Chicco Testa.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Chicco TESTA, *presidente di ASSOAMBIENTE*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Luigi SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), Andrea DE PRIAMO (*FDI*), Simona PETRUCCI (*FDI*), i deputati Marco SIMIANI (*PD-IDP*), Carmela AURIEMMA (*M5S*), nonché Jacopo MORRONE, *presidente*.

Chicco TESTA, *presidente di ASSOAMBIENTE*, replica ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 9, è ripresa alle ore 9,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, all'esito della riunione svolta in data odierna, ha convenuto di dare seguito al filone d'inchiesta relativo all'analisi dei traffici internazionali di rifiuti, con particolare riferimento a quelli in uscita verso altri Paesi, svolgendo un ciclo di audizioni con i principali soggetti che operano nei settori rientranti in questo ambito indagine, che la presidenza medesima procederà a individuare prossimamente, anche sulla base delle proposte dei Gruppi. Eventualmente, se risulterà necessario, delle delegazioni della Commissione potranno altresì svolgere, in raccordo con le autorità competenti, delle missioni all'estero, presso i luoghi di destinazione dei traffici di rifiuti, per acquisire cognizione diretta delle modalità nelle quali si manifesta il fenomeno in questione. Saranno inoltre individuati, anche per questo filone, due commissari relatori, uno di maggioranza e uno di opposizione, analogamente a quanti già fatto per altri filoni d'inchiesta. Tali relatori saranno incaricati di seguire, con l'ausilio dei consulenti che saranno a ciò assegnati, la predisposizione della bozza di relazione tematica riguardante il relativo filone d'inchiesta, riferendo poi alla Commissione in ordine all'andamento dei lavori.

Comunica altresì che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto di avviare un ulteriore filone d'inchiesta relativo alla diffusione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Si

tratta di prodotti chimici organici di sintesi, utilizzati da decenni in una varietà di settori industriali e manifatturieri (ad esempio, per i rivestimenti dei contenitori per cibo, nonché per i prodotti utilizzati per la pulizia degli ambienti e nelle vernici), di riconosciuta lesività per la salute umana e per l'ambiente. L'analisi dell'impatto di tali sostanze rientra nelle competenze attribuite alla Commissione dalla relativa legge istitutiva, sotto tre distinti profili: lo smaltimento delle stesse come rifiuto, la loro già rilevata presenza nelle acque superficiali attraverso gli scarichi civili e industriali, con il correlato rischio per l'ambiente, e infine la loro presumibile diffusione nel ciclo agroalimentare. Le citate sostanze sono, tra l'altro, già state oggetto dell'attività d'indagine della Commissione nelle precedenti legislature, portando alla redazione di due relazioni tematiche nella XVII legislatura e di una ulteriore relazione tematica nella XVIII legislatura, con particolare riguardo alle regioni di localizzazione dei siti di produzione di tali sostanze in Italia, ovvero il Piemonte e il Veneto, anche se la Commissione ha accertato che la diffusione dei PFAS si riscontra in tutto il territorio nazionale. Trattandosi di un tema che non ha ancora trovato una compiuta soluzione normativa, si avvierà l'attività d'inchiesta della Commissione al riguardo, aggiornando e innovando il lavoro già svolto nelle precedenti legislature, anche alla luce dei relativi progressi scientifici. Anche in tal caso, si comincerà svolgendo delle audizioni con i principali soggetti che operano nel suddetto ambito di indagine, che la presidenza procederà a individuare prossimamente, anche sulla base delle proposte dei Gruppi, per poi procedere a svolgere, eventualmente, delle missioni nei territori interessati. Infine, si procederà a individuare, anche per questo filone, i due commissari relatori, uno di maggioranza e uno di opposizione.

Comunica, inoltre, che è pervenuta la relazione che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, aveva deliberato di richiedere al commissario unico del Governo, cui è stato attribuito il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa della discarica di Malagrotta, in merito all'impiego dei finanziamenti stanziati per il sito in questione, nonché alla gestione delle relative procedure di appalto. Al riguardo, essendo emersa l'esigenza di ulteriori approfondimenti, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto che il medesimo soggetto venga audito dalla Commissione, in una prossima seduta da fissare tramite contatti tra i rispettivi uffici.

Comunica, infine, che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto di organizzare, in collaborazione con l'AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), un evento nelle giornate del 14 e 15 giugno prossimi, a Milano Marittima, nel Comune di Cervia. La Commissione tratterà in tale sede, in appositi *panel* tematici che potranno vedere la partecipazione, oltre che dei membri della Commissione stessa, anche di esperti universitari e di magistrati, delle prospettive di riforma del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, relativo alla responsabilità amministrativa degli enti, sotto il profilo della relativa

efficacia in termini di prevenzione e repressione degli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti e, in senso più ampio, degli illeciti ambientali. Si tratta di un tema che, oltre a rientrare nelle competenze della Commissione, presenta profili di estremo interesse e attualità, soprattutto nell'ottica della formulazione di proposte normative. Dagli approfondimenti fin qui svolti e, in particolare, dalle audizioni effettuate, è infatti emerso in tutta evidenza il legame tra la criminalità legata al ciclo dei rifiuti, nonché la criminalità ambientale in senso lato, e l'attività imprenditoriale in forma societaria, con la conseguente esigenza di interventi correttivi della disciplina vigente. Al riguardo, un confronto con i principali interlocutori ed esperti del settore non potrà che risultare proficuo per il prosieguo dell'attività della Commissione. La presidenza procederà quindi a instaurare appositi contatti per l'organizzazione del suddetto evento. Si riferirà in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito ai relativi sviluppi, fornendo informazioni più dettagliate circa le modalità di svolgimento e partecipazione.

Interviene il deputato Marco SIMIANI (*PD-IDP*), a sostegno alla decisione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di avviare un filone di approfondimento relativo alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), in considerazione della particolare rilevanza e attualità del tema.

Jacopo MORRONE, *presidente*, non essendovi altri interventi, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle ore 9,10.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,05

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Mercoledì 15 maggio 2024

Plenaria

15ª Seduta

Presidenza del Presidente

MAGNI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Sulla pubblicità dei lavori

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto sommario.

Esame della bozza di protocollo operativo e per la sicurezza sui luoghi di lavoro e relativo procedimento di sperimentazione

Il PRESIDENTE illustra lo schema di sperimentazione, che sarà allegato al resoconto sommario odierno, predisposto sulla base della collaborazione con il Politecnico di Milano e con il professor Micheli. Propone altresì che il testo della sperimentazione possa confluire in un documento da trasmettere per l'esame all'Assemblea del Senato.

Dopo interventi dei senatori RAPANI (*FdI*), MURELLI (*LSP-PSd'Az*), TAJANI (*PD-IDP*) e NATURALE (*M5S*), ai quali il PRESIDENTE rende precisazioni, la Commissione adotta all'unanimità il protocollo operativo.

Sui consulenti della Commissione

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha deliberato la nomina del dottor Dario Elia quale consulente della Commissione a titolo parziale e a titolo gratuito.

La seduta termina alle ore 14,50.

ALLEGATO

PROPOSTA DI PROGETTO E SPERIMENTAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE CONCLUSA CON IL POLITECNICO DI MILANO

L'incontro avuto dalla Commissione parlamentare con la Commissione di inchiesta salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della Regione Lombardia, che ha seguito quello tenutosi in precedenza con alcuni componenti del Consiglio comunale della città di Milano – in particolare membri o della Commissione sviluppo economico e politiche del lavoro, o della Commissione rigenerazione urbana – ha evidenziato il notevole interesse e la ampia disponibilità di tali organi istituzionali a costruire una collaborazione finalizzata alla elaborazione di un efficace paradigma di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Con il fondamentale apporto del Prof. Guido Micheli, consulente di questa Commissione e referente della convenzione conclusa con il Dipartimento di Ingegneria gestionale del Politecnico di Milano, si è quindi elaborato un progetto di studio e intervento volto al miglioramento delle condizioni di prevenzione e sicurezza sul lavoro che si sviluppa in una duplice direzione: da un canto mediante una più efficace *governance* dei sistemi complessi e dall'altro attraverso una più diffusa cultura positiva della sicurezza.

Ebbene, si tratta di tematiche – chiaramente individuate da quest'organo parlamentare come centrali nella sua azione sin dalla sua costituzione – che seppur distinte, risultano complementari tra loro.

Invero, il coinvolgimento di tutti i soggetti che entrano, a diverso titolo, a far parte del complesso sistema della prevenzione e sicurezza è elemento fondamentale per assicurarne l'effettività e l'efficacia e la partecipazione in tale processo di tutti gli attori viene garantita solo da un approccio che contempra entrambe le prospettive.

La prima azione infatti, volta a promuovere una migliore *governance* dei sistemi complessi, incide sulle politiche di governo e determina il coinvolgimento in una dinamica verticale delle diverse istituzioni pubbliche che partecipano al sistema, nonché degli imprenditori – che pur essendo posizionati ad un livello diverso – costituiscono i naturali interlocutori delle predette.

La seconda azione, diretta a promuovere la cultura della sicurezza, si muove non più dall'alto verso il basso, ma secondo una linea orizzontale che unisce i lavoratori, gli imprenditori, i formatori, sino a coinvolgere la società tutta.

Per entrambe le azioni si è ritenuto che la modalità più efficace di intervento si realizzi attraverso la piena e completa adesione e partecipazione dei soggetti interessati e si è pertanto elaborato, in prospettiva del

prossimo incontro con le Commissioni della Regione Lombardia e del Comune di Milano, una proposta operativa da sperimentare in tale area geografica volta alla costruzione di un condiviso paradigma della sicurezza.

Tale proposta concerne, in questa iniziale fase della sperimentazione, la prima delle azioni di intervento sopra indicate, cioè quella volta alla realizzazione di una migliore *governance* dei sistemi complessi, auspicando, poi, che la collaborazione con i Consigli della Regione Lombardia e del Comune di Milano possa svilupparsi anche in relazione all'intervento, di portata più generale e diffusa, volto al miglioramento della cultura della sicurezza.

Azione 1: Miglioramento delle condizioni di SSL attraverso una migliore governance dei sistemi complessi

– PROBLEMA

La difficoltà di una *governance* unitaria dei soggetti che partecipano al sistema SSL limita fortemente sia l'efficacia dell'attività di controllo e vigilanza volta a verificare l'applicazione delle norme che la stessa efficacia delle pratiche di prevenzione.

Una corretta gestione di tale complesso sistema, del quale fanno parte più entità giuridiche, può, dunque, portare alla riduzione degli infortuni e malattie professionali generatisi all'interno degli enti stessi o legati all'interazione dell'attività tra enti diversi.

– OBIETTIVO

Si è già evidenziato come assuma particolare rilievo, secondo la *program theory*, il processo imitativo che allo stato, nonostante la sua funzionalità, viene, invece, scarsamente utilizzato.

L'efficacia del meccanismo imitativo consiglia di procedere con lo studio dei meccanismi, in atto allo stato o attuati in passato, di *governance* di sistemi complessi da ritenersi « di successo » in ragione degli effetti positivi determinati.

In tal modo saranno delineati esempi adattabili ad altri contesti e settori imprenditoriali, nonché a diverse aree geografiche.

– ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

L'individuazione dei meccanismi di *governance* della sicurezza c.d. « di successo » si realizzerà ad opera di questa Commissione di concerto con le amministrazioni regionali e comunali e con il fondamentale apporto delle parti sociali che sono state partecipi di tali sistemi virtuosi. Alle prime sarà demandata l'iniziale segnalazione di pochi, ma molto significativi esempi, attraverso « interviste » di tipo narrativo e differenziale, cioè mediante la somministrazione di questionari scritti e attraverso l'audizione di autorità o soggetti con elevata visibilità che consentiranno

di acquisire una narrazione dell'esperienza specifica con la precipua indicazione delle caratteristiche e degli elementi che ne hanno determinato l'efficacia e quindi il successo.

In tal modo si realizzerà l'obiettivo di identificare modi/azioni, « diversi » da quelli usuali ed ordinari, che presentano l'evidenza di effetto positivo e si potranno trarre anche indicazioni di miglioramento per l'indirizzo di politiche di intervento.

Sperimentazione

La fase iniziale (**WP1**) si aprirà con l'invito rivolto dalla Commissione, nel corso del primo incontro fissato, agli organi consiliari comunali e regionali interessati dalla collaborazione, ad individuare 2/3 esempi di casi in cui si sono realizzati meccanismi di *governance* di successo e ad accompagnare l'indicazione data con una sintetica descrizione delle caratteristiche peculiari delle esperienze segnalate. Sarà, pertanto, richiesta la descrizione del contesto, dei soggetti coinvolti con impatto diretto ed indiretto sul sistema di sicurezza sul lavoro (SSL), nonché la sintesi del sistema di *governance* (con impatto diretto ed indiretto sul SSL), ed in ultimo la descrizione qualitativa (senza numeri) del « successo » in ambito SSL.

All'esito del detto incontro, questa Commissione, valutate le informazioni offerte, procederà alla convocazione presso la Prefettura di Milano di un tavolo che vedrà la partecipazione, oltre che dei citati organi consiliari regionali e comunali, delle amministrazioni pubbliche e di tutte le parti istituzionali coinvolte nei casi positivi di *governance* indicati.

Il secondo incontro (**WP2**) avrà, quindi ad oggetto, i casi « di successo » e quali protagonisti i soggetti che hanno partecipato a tali positive esperienze.

Esso sarà finalizzato all'elaborazione non più « individuale » di ciascun ente o organismo coinvolto, ma « complessiva » – in quanto frutto del confronto e del processo di condivisione tra tutti i soggetti partecipi – dei caratteri peculiari e significativi dei meccanismi positivi di *governance* evidenziati.

Proprio lo sviluppo dell'elaborazione da « particolare » a « complessiva » con l'individuazione dei caratteri emersi come « decisivi » per il successo dei casi esplorati consentirà, poi, di fissare i criteri sulla base dei quali articolare le audizioni dei soggetti che nell'ambito delle esperienze considerate hanno assunto ruoli di rilievo atti a renderli idonei a descriverne in maniera puntuale le caratteristiche.

Vi sarà quindi, sulla base di quanto emerso nel corso dei lavori del tavolo, la convocazione da parte di questa Commissione delle audizioni (**WP3**) volte ad evidenziare le caratteristiche peculiari dei casi ed i loro elementi distintivi, nonché dirette a segnalare e rappresentare gli aspetti da migliorare.

Seguirà altro incontro (**WP4**) nel corso del quale verranno effettuate le audizioni delle personalità e dei soggetti individuati, come detto, quali principali protagonisti delle esperienze virtuose oggetto di analisi.

Seguiranno poi le fasi successive nelle quali sarà realizzata da parte della Commissione con l'eventuale contributo delle Commissioni della Regione Lombardia e del Consiglio comunale di Milano l'elaborazione per ogni caso dei caratteri e degli elementi che ne hanno determinato l'efficacia e la « restituzione » dell'analisi alle parti coinvolte nel meccanismo virtuoso, così da poter sollecitare le loro osservazioni (**WP5**).

La valutazione nel suo complesso dei casi positivi consentirà, quindi, alla Commissione l'elaborazione di linee guida complessive e la « restituzione » del risultato dell'analisi alle parti coinvolte nelle singole esperienze « di successo » (**WP6**).

Elaborate le linee guida si procederà all'individuazione delle situazioni oggetto della sperimentazione (**WP7**) delle stesse.

Successivamente a tale individuazione, che potrà riguardare i settori ritenuti di maggiore interesse o criticità, sarà dunque possibile sperimentare l'efficacia, in situazioni nuove e diverse, delle linee guida complessive sviluppate in relazione ai casi « di successo » sottoposti ad analisi.

Al concreto avvio delle sperimentazioni seguirà da parte di quest'organo parlamentare la necessaria attività di monitoraggio (**WP8**) delle stesse volta a verificare l'efficacia del modello proposto ed alla eventuale individuazione delle possibilità di ulteriore miglioramento del medesimo.

Ultima, ma non di secondaria importanza è poi la fase (**WP9**) della « disseminazione », cioè della divulgazione e diffusione della esperienza che potrà realizzarsi, non solo a mezzo di documenti della Commissione, ma anche con la riproposizione e la replica del progetto di sperimentazione attuato.